

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1967

(105^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

e del Vice Presidente BALDINI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (1833) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE (Russo)	Pag. 1633, 1640, 1641, 1642 1644, 1646, 1647, 1651, 1656, 1657, 1658, 1660 1661, 1662, 1664, 1665, 1668, 1669, 1670, 1672
PRESIDENTE (Baldini)	1651, 1653, 1655, 1656
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1639, 1641, 1642, 1643 1644, 1645, 1646, 1647, 1650, 1651, 1653, 1654 1655, 1656, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662 1663, 1664, 1666, 1667, 1669, 1670, 1671
BALDINI	1658, 1661
BELLISARIO	1660, 1664, 1665, 1666, 1667
DONATI	1638, 1642, 1643, 1645, 1646, 1654, 1655 1656, 1659, 1660, 1661, 1662, 1667, 1671
FARNETI Ariella	1636, 1640, 1641, 1644, 1646, 1648 1650, 1651, 1652, 1653, 1655, 1660, 1661, 1662, 1668
GUARNIERI	1660
MAIER	1654, 1662, 1664
MONETTI	1641, 1642, 1649, 1656, 1661
MORABITO	1654, 1655, 1660, 1663, 1664
ROMANO	1642, 1644, 1645, 1646, 1655 1658, 1659, 1660, 1662, 1671
SPIGAROLI	1661
STIRATI	1637, 1654, 1660
TRIMARCHI	1642, 1643, 1644, 1646, 1656
ZACCARI, relatore	1634, 1640, 1641 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1649, 1650, 1652 1654, 1655, 1659, 1662, 1664, 1666, 1667, 1668

La seduta è aperta alle ore 10,15

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zaccari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Zenti, Segni e Monaldi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Guarnieri, Bettoni e Bertola.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Badaloni Maria e Romita.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria » (1833)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria ».

È forse opportuno ricordare che questo disegno di legge, inizialmente assegnato al nostro esame in sede deliberante, venne trasferito, prima ancora che si fosse aperta su di esso la discussione generale, alla sede referente in seguito alla richiesta di rimessione in Assemblea formulata dai senatori del gruppo comunista. L'esame in sede referente venne iniziato nella seduta del 30 novembre del trascorso anno con la relazione del senatore Zaccari e, chiusa la discussione generale il 12 aprile scorso, l'esame degli articoli fu affidato ad un comitato ristretto. Alla conclusione dei lavori di tale comitato, il giorno 11 del mese corrente il senatore Romano ha annunciato, a nome del suo gruppo, di non insistere sulla rimessione del disegno di legge in Assemblea; la Commissione ha deciso quindi unanimemente di chiedere l'assegnazione in sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta e pertanto possiamo iniziare senz'altro in sede deliberante l'esame del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale e prego il senatore Zaccari di volere riassumere la relazione già svolta in sede referente.

Z A C C A R I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge affronta un problema quanto mai attuale, quello dei comandi del personale direttivo e insegnante della scuola elementare; e ne propone una organica soluzione. Già da tempo se ne avvertiva la necessità: lo può dimostrare il disegno di legge numero 3200 presentato dall'allora Ministro della pubblica istruzione senatore Bosco il 13 luglio 1961 « Comandi del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare e degli istituti di istruzione secondaria », lo può dimostrare la legge numero 1264 del 7 dicembre 1961, « Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » con la quale si stabiliva il divieto di disporre comandi presso uffici centrali e periferici del Ministero stesso, di personale direttivo insegnante e non insegnante, ed un

graduale ritorno o restituzione alla scuola degli eventuali distaccati. Lo può dimostrare, ancora, quanto affermato dalle « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 », nelle quali a pagina 33 si precisa: « A garantire una migliore utilizzazione del personale nelle attività educativo-scolastiche occorrerà disciplinare con apposita legge i comandi ed i distacchi ed attuare una migliore regolamentazione dei trasferimenti e dei movimenti provvisori ». Ed inoltre, a pagina 34: « L'incremento dei circoli didattici e delle circoscrizioni scolastiche in modo da raggiungere o mantenere il rapporto medio di 40-45 insegnanti per direttore didattico o di una quindicina di circoli per ispettore scolastico non pone problemi particolari. È però necessaria una organizzazione meno aleatoria degli uffici delle direzioni e degli ispettorati ai quali sono addetti sinora insegnanti elementari distaccati. Sembra soluzione ragionevole una destinazione definitiva a tali servizi di quegli insegnanti che lo desiderassero e ne avessero i requisiti tanto più che la migliore articolazione della scuola elementare rende necessaria l'esistenza di un vero e proprio ufficio di direzione ». E non solo per quanto riguarda le Direzioni e gli Ispettorati, ma anche l'Amministrazione scolastica, come si precisa a pagina 101: « Potranno anche rendersi opportune nei prossimi anni alcune modifiche nella distribuzione dei posti assegnati alle singole nomine ed a ciò si potrà provvedere mediante spostamenti di contingenti nell'ambito delle attuali dotazioni organiche. In questo quadro si colloca anche la soluzione dei problemi posti dall'esistenza degli insegnanti comandati negli uffici, determinata dalle attuali insufficienze del personale e l'ipotesi di una loro permanente sistemazione ». Col presente disegno di legge si intende compiere un primo concreto passo dando una disciplina giuridica organica per quanto attiene alla materia dei comandi del personale della scuola elementare.

Quale è la situazione attuale su cui intendono operare le norme del disegno di legge?

Oltre il personale comandato e distaccato presso le Direzioni didattiche e gli Ispettorati, e presso gli uffici periferici e centrali dell'Amministrazione scolastica, cui accennano in modo particolare le « Linee direttive » citate, esiste il personale comandato presso i Patronati scolastici e i Consorzi provinciali dei patronati scolastici, presso gli Istituti magistrali per le esercitazioni didattiche, presso gli Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria, presso servizi e centri che svolgono attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri, nonché presso altre Amministrazioni statali e parastatali. Come emerge dalla relazione ministeriale di illustrazione del testo del disegno di legge, tale personale ammonta a 9.774 unità, così suddiviso: presso le circoscrizioni scolastiche n. 481, presso le Direzioni didattiche n. 3.737, presso gli Istituti per ciechi n. 14, presso i Patronati scolastici comandi compresi i C.R.E.S. ed i Consorzi provinciali dei patronati, numero 874, presso gli Istituti magistrali per le esercitazioni didattiche n. 332, presso attività parascolastiche (ambulatori scolastici, centri di educazione artistica, centro provinciale sussidi audiovisivi, ed attività integrative varie) n. 694, presso il Ministero della pubblica istruzione, amministrazione centrale, n. 445, presso i provveditorati agli studi e amministrazioni periferiche n. 2.059, presso altre Amministrazioni statali n. 149, presso enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola elementare (ONMI, CRI, Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, Centri provinciali di servizio sociale e Centri medico-psico-pedagogici) n. 812; presso Università, Convitti nazionali, Consorzi provinciali istruzione tecnica, G I, biblioteche, numero 177.

Ora, premesso che per il lavoro di segreteria delle Direzioni didattiche e degli Ispettorati già nel testo unico è stata prevista l'utilizzazione di insegnanti elementari, che per i Patronati scolastici aveva provveduto la legge 4 marzo 1958 n. 261 « Norme per il

riordinamento dei Patronati scolastici » il cui articolo 11 aveva stabilito: « Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente, il Ministro della pubblica istruzione può comandare maestri di ruolo in numero non superiore a cinque per ciascuna provincia ai quali non deve essere corrisposto nessun compenso a carico dei Patronati stessi »; premesso altresì che con legge 1° giugno 1942, n. 901, è stato sancito il principio del comando presso l'Ente per la scuola materna della Sardegna, che con legge 30 novembre 1942, n. 1545, era stato sancito il principio del comando presso i Centri didattici, che con legge 3 gennaio 1951, n. 41, era stato sancito il principio del comando in missione di maestri elementari di ruolo per il conseguimento del diploma alla vigilanza scolastica presso la Facoltà di magistero, che con legge 2 aprile 1951, n. 291, modificata dalla legge 2 agosto 1952, numero 1085, era stato stabilito che personale insegnante di ruolo fosse posto a disposizione dell'Istituto centrale di statistica per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti, che con legge 2 agosto 1957, n. 699, era stato stabilito che fossero esonerati dall'insegnamento i direttori e gli insegnanti eletti membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione; che con legge 4 giugno 1962, n. 585, modificata dalla legge 6 luglio 1964, n. 620, era stata stabilita la dispensa dall'obbligo del servizio nelle scuole elementari dei maestri elementari laureati incaricati dell'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, e che infine nel decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1966, n. 112, era stato stabilito che il personale addetto ai gabinetti del Ministero ed alle segreterie dei Sottosegretari di Stato potesse essere scelto tra gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato; tutto ciò premesso, dico, resta da appurare per quali motivi siano stati operati di fatto tanti altri comandi dello stesso personale.

L'Istituto del comando, che non rappresenta una novità nelle Amministrazioni del-

lo Stato, dalla fine della guerra in poi ha subito uno sviluppo notevolissimo soprattutto nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione il quale si è servito specialmente del personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola primaria. Vari e molteplici i motivi, ma tutti legati alla necessità obiettiva e concreta di porre l'Amministrazione centrale e periferica e tutti gli enti e gli uffici che operano nel settore della scuola in grado di funzionare e di perseguire i loro fini istituzionali. Innanzi tutto l'insufficienza di personale sia dell'amministrazione centrale sia in particolar modo dei Provveditorati agli studi, alla quale, di fronte al decentramento dei servizi ed all'ampliarsi dei compiti si è potuto ovviare solo mercè l'impiego di maestri comandati. La stessa commissione d'indagine aveva sottolineato la sproporzione tra le strutture amministrative e le nuove dimensioni della scuola, tra l'articolazione dei quadri dell'Amministrazione ed i compiti da assolvere.

Secondariamente tutte le varie forme di assistenza scolastica — cui giustamente il Parlamento e il Governo hanno dato sempre un valore ed un'importanza fondamentali per il moderno concetto dell'assistenza come « strumento di quella piena valorizzazione di ogni uomo che è la caratteristica propria della democrazia » — come avrebbero potuto operare nei vari aspetti e contenuti (economico, medico-psico-pedagogico, culturale, sociale) senza il distacco di personale della scuola primaria? Il campo dell'assistenza è caratterizzato dalla pluralità delle iniziative che si affiancano ai Patronati scolastici: ma i vari enti, centri, servizi che hanno dato e danno tanta efficace collaborazione e che hanno visto in questi ultimi anni ampliarsi i loro compiti, nella carenza legislativa non avrebbero potuto rispondere con la loro organizzazione interna alle accresciute esigenze se non fosse stato possibile al Ministro, attraverso i comandi, porre a loro disposizione un personale sufficientemente qualificato. È ben vero che l'assistenza scolastica, in qualsiasi ordine e grado di scuola, esige la preparazione e la specializzazione del personale, ma è quanto mai opportuno che si avvalga, nelle diverse

forme ed iniziative, del personale in atto disponibile che è quello che già opera nella scuola. « La Commissione d'indagine, precisano le linee direttive citate, premesso che il maestro nella scuola elementare e il Consiglio di classe nella scuola media hanno compiti e responsabilità notevoli anche per la assistenza, rileva che occorre preparare una più qualificata schiera di addetti all'assistenza in senso stretto. Si condivide pienamente il rilievo, sottolineando che gli « addetti » per rafforzare la necessaria unità dell'azione scolastica, dovranno di preferenza essere scelti tra gli insegnanti, curandone la specializzazione per le diverse iniziative ».

Ma sono stati concessi comandi non legati a nessuno dei motivi accennati, qualcuno giustamente potrebbe osservare. Ora a parte il fatto che il disegno di legge intende proprio attraverso norme precise ovviare a simili inconvenienti, dobbiamo renderci conto della complessità e delicatezza delle situazioni che la vita quotidianamente presenta: da una parte richieste pressanti di amministrazioni statali o di enti diversi, Università degli studi, Convitti nazionali, Consorzi provinciali di istruzione tecnica, Gioventù italiana, Biblioteche, per citarne alcuni, dall'altra pressioni per situazioni familiari penose e particolari.

Con il presente disegno di legge anche per la insistenza del Ministero del tesoro, e della riforma, si vuole, ripeto, dare una normativa organica alla utilizzazione del personale della scuola primaria di cui non posso non rilevare il contenuto decisamente positivo.

FARNETI ARIELLA Come già abbiamo avuto occasione di rilevare nella precedente seduta in sede referente, pur riconoscendo che con questo disegno di legge si aprirà la possibilità di introdurre attraverso i concorsi oltre 8.000 insegnanti nei ruoli delle scuole elementari, noi riteniamo tuttavia che il provvedimento, così com'è stato formulato, con gli obiettivi anche parziali che esso si pone, non risponda alle effettive necessità.

La Commissione ricorderà che in sede di dibattito sulla legge 25 luglio 1966, n. 574, che modificava le norme relative ai concor-

si magistrali per l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari, si auspicò da più parti la possibilità di allargare i ruoli della scuola elementare in quanto, indubbiamente, la suddetta legge non risolveva certo il grave problema della disoccupazione magistrale. Noi affermammo allora che era necessario rivedere tutta la impostazione della scuola elementare e cercare, attraverso tale revisione, la possibilità di reperire nuovi posti. In questa nuova strutturazione della scuola elementare, noi ponevamo come problema prioritario quello della scuola integrata, a tempo pieno: problema estremamente importante anche dal punto di vista pedagogico, come dimostrano i convegni che si sono tenuti in questo ultimo periodo di tempo da parte dei sindacati, di associazioni a carattere sociale e da parte degli stessi patronati scolastici che sostengono con sempre maggior vigore la necessità, appunto, di realizzare un tipo di doposcuola in grado di formare, curare ed assistere maggiormente gli alunni.

La intitolazione di questo disegno di legge potrebbe far pensare indubbiamente alla scuola integrata, a tempo pieno, da realizzare, se non completamente — perchè mi rendo conto che ciò comporterebbe un onere finanziario rilevante in quanto richiederebbe se non il raddoppio, certamente un numero considerevole di insegnanti in grado di soddisfare alle esigenze di questo tipo di scuola — almeno in parte. Noi pensavamo, comunque, che si sarebbe iniziato a dare vita ad una serie di attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria, in grado di avviare a soluzione il problema della scuola integrata. Il disegno di legge, invece, non fa altro che conferire una veste legale ad una serie di situazioni di fatto non sempre, a dire il vero, molto chiare e, quindi, risponde al rilievo mosso dalla Corte dei conti circa l'impiego di insegnanti in attività non inerenti all'insegnamento, disposto in base alla legge.

È vero che in sede di comitato ristretto l'onorevole Badaloni ha affermato che la situazione oggi in atto, e che nel disegno di legge viene prevista dagli articoli 4 e 7, potrà subire anche delle modifiche nell'applicazione della legge; tuttavia, è anche vero

che, considerando il numero degli insegnanti che in base ai suddetti articoli dovranno essere distaccati e il numero degli insegnanti che sono oggi distaccati, si vede che press'a poco si è tenuto conto soprattutto dei distacchi attuali.

Nel secondo comma dell'articolo 4, infatti, si dice che il numero degli insegnanti utilizzati nei modi indicati nel precedente comma non può superare le 700 unità: cosa strana, gli insegnanti oggi impiegati nelle attività cui fa riferimento l'articolo stesso sono 707. Lo stesso dicasi per l'articolo 7, il quale prevede che il numero degli insegnanti da utilizzare non superi le 800 unità, quando gli insegnanti oggi distaccati sono 812. Ciò conferma che si tende a conferire, ripeto, una veste legale a situazioni di fatto.

Vi è poi il criterio che sarà seguito per queste assegnazioni che ci lascia molto perplessi perchè, sebbene in sede di comitato sia stato accolto il principio di procedere sulla base di graduatorie per quanto riguarda le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3 — cioè presso i patronati scolastici, i consorzi provinciali dei patronati scolastici e gli istituti magistrali — noi riteniamo che anche per gli articoli 1, 4 e 7 sarebbe stato necessario esaminare la possibilità di adottare il sistema delle graduatorie, onde evitare eventuali abusi e per consentire una scelta più accurata sulla base anche dei titoli che questi insegnanti sarebbero in grado di presentare all'atto della domanda.

Sono queste in linea di massima le ragioni del nostro dissenso sul disegno di legge. Comunque, in considerazione del fatto che sono state accolte alcune richieste da noi prospettare, e che, in fondo, con questo provvedimento si apre la possibilità di inserire alcune migliaia di insegnanti nella scuola elementare, abbiamo ritenuto di non doverci opporre alla discussione in sede deliberante. Ciò, tuttavia, non significa che voteremo a favore del disegno di legge e che non faremo quanto è possibile, attraverso una serie di emendamenti che abbiamo già presentato, per migliorare il testo in esame.

S T I R A T I. Onorevoli colleghi, già in sede referente abbiamo espresso il nostro avviso e la nostra posizione in linea di

massima favorevole al disegno di legge, che oggi confermiamo anche perchè in sede di comitato ristretto molte nostre osservazioni sono state recepite e perchè ci rendiamo conto delle necessità e della urgenza di provvedere al reperimento del maggior numero possibile di cattedre per i maestri elementari.

Dirò con estrema franchezza che è proprio questo il motivo di fondo che ci ha indotto ad abbandonare alcune nostre riserve sul presente disegno di legge che, non c'è dubbio, intende legalizzare una situazione di fatto a delle condizioni che su un piano strettamente politico e anche giuridico non possiamo del tutto condividere e accettare. Intendo dire che la dilatazione del numero di insegnanti elementari in alcune attività parascolastiche è tale da colpire chiunque legga anche frettolosamente il testo del disegno di legge.

È chiaro che questo provvedimento, anche con le cifre previste, non intende fare altro che creare una situazione di tranquillità per tutti coloro che hanno avuto quelle determinate assegnazioni e non generare, nel contempo, una situazione di difficoltà in alcuni uffici del Ministero, dove gli insegnanti elementari hanno prestato efficacemente il loro servizio e svolgono una funzione dallo stesso Ministero ritenuta molto utile e non facilmente sostituibile.

Io credo che a rigore ogni Gruppo politico dovrebbe concordare su due finalità di fondo che il disegno di legge si propone, e cioè evitare, oltre che sperperi di pubblico denaro e aggravii nel bilancio dello Stato, la utilizzazione di insegnanti elementari in servizi che non hanno un rapporto stretto con l'attività della scuola, nonchè l'esercizio di poteri non controllati da parte della burocrazia e dello stesso Esecutivo in fatto di assegnazioni di insegnanti elementari nelle attività parascolastiche considerate. Sono questi i due punti che a mio parere bisogna cercare di salvaguardare nell'elaborazione finale del disegno di legge. E noi cercheremo appunto di migliorare nei singoli articoli il testo in esame, perchè vorremmo che fossero almeno previste delle graduatorie laddove le riteniamo opportune onde

evitare che la scelta degli insegnanti venga lasciata all'arbitrio dei direttori didattici o degli ispettori centrali; così come — e lo diremo quando discuteremo dell'articolo 6 — per quanto concerne il ruolo ad esaurimento degli insegnanti elementari dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, vorremmo che fossero meglio precisati i diritti degli interessati circa il trattamento economico e di carriera.

In conclusione, noi esprimiamo il nostro consenso a questo disegno di legge e riteniamo che esso, a seguito dei miglioramenti già apportati in sede di comitato e delle ulteriori modifiche che saranno introdotte da questa Commissione, possa essere senz'altro approvato dal nostro Gruppo.

D O N A T I . Credo di interpretare il pensiero anche dei colleghi del mio Gruppo affermando che sosterrò questo disegno di legge, il quale si inquadra in una serie di altre provvidenze legislative tendenti anche alla creazione di un certo numero di posti, e indubbiamente favorisce la sistemazione di quelle graduatorie permanenti che abbiamo previsto con leggi precedenti ma, nel contempo, regolarizza una situazione di fatto piuttosto ibrida.

Ritengo che nel complesso il comitato abbia svolto un buon lavoro e che gli emendamenti concordati contribuiscano a migliorare, a chiarire certi aspetti e ad eliminare certe perplessità che potevano essere comprensibili. Vorrei soltanto raccomandare al Governo, affinchè gli insegnanti assegnati alle attività parascolastiche considerate siano utilizzati nel modo più produttivo, di essere estremamente rigido con eventuali casi di abuso che certamente non intendiamo legalizzare con l'approvazione di questo provvedimento; e di dare vita, inoltre, ad un elenco provinciale di coloro che aspirano ad essere occupati presso le direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici, il quale faciliterebbe l'incontro dei desideri degli insegnanti e dei direttori didattici che naturalmente hanno bisogno di elementi di loro fiducia nei posti di segreteria, e consentirebbe anche una scelta che può rivelarsi utile al funzionamento della scuola.

In definitiva, mi sembra che possiamo considerare il presente disegno di legge come un provvedimento il quale, da un lato mette ordine laddove oggi esiste una situazione piuttosto discutibile dal punto di vista giuridico, dall'altro, riconoscendo la connessione fra le considerate attività parascolastiche e l'istruzione primaria, costituisce una premessa per l'avviamento di quella scuola integrata che riteniamo veramente di somma utilità e che solo circostanze di fatto impediscono attualmente di realizzare.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si è parlato nel corso di questa discussione delle finalità del presente disegno di legge inteso, a parere di qualche oratore, a conferire una veste legale ad una situazione di fatto, a soddisfare solo parzialmente l'esigenza di attività parascolastiche, a venire incontro alla disoccupazione magistrale. Quanto si è detto, forse corrisponde ad un aspetto delle finalità che sostanzialmente, a mio modesto avviso, debbono andare e vanno molto al di là di quelle indicate.

Qual'era la situazione di fatto? Alcuni insegnanti elementari, in gran parte per esigenze reali della scuola e non per interessi personali, sono stati impiegati in passato in attività non propriamente attinenti all'insegnamento, cioè presso i provveditorati agli studi, presso le amministrazioni statali, presso le direzioni didattiche e gli ispettorati scolastici, in attività assistenziali o parascolastiche. È vero che in alcuni casi si è andato anche al di là, ma debbo pure affermare — e lo faccio a ragion veduta in sede deliberante — che in questi ultimi anni è stata compiuta un'opera molto severa per riportare questi insegnanti alle attività propriamente parascolastiche o inerenti alla scuola elementare. Credo di avere fornito ai membri del comitato ristretto tutti gli elementi necessari in proposito; quindi — mi si perdoni — debbo anche respingere certa interpretazione non limpida formulata nei confronti di questo disegno di legge.

Come dicevo, dunque, esisteva la situazione di fatto che ho indicata; parallella-

mente, è sorta l'esigenza (affermata testè dalla senatrice Farneti e, se non erro, anche dal senatore Stirati) di dare sviluppo alle attività parascolastiche e di utilizzare in tali attività gli insegnanti elementari. Il fatto poi che per la soddisfazione di queste esigenze si arrivi all'impiego di un numero sempre maggiore di insegnanti, debbo dire che è un effetto dello sviluppo delle indicate attività, poichè noi non consideriamo la soluzione del problema della disoccupazione magistrale tra gli scopi che questo disegno di legge intende perseguire.

Come diceva giustamente il senatore Stirati, dobbiamo esigere che non venga sperperato il pubblico denaro, che ogni insegnante sia occupato in attività pertinenti alla sua funzione. Questa, lo posso garantire, è stata la mira tenacemente perseguita dal Governo, che ha portato alla formulazione del presente disegno di legge, il quale, quindi, non rappresenta tanto la sanatoria di una situazione illegale, quando la disciplina legislativa di una situazione precaria. Questo, di conseguenza, porta anche alla istituzione di un certo numero di posti che certamente non saranno sufficienti alle esigenze della scuola di domani, ma che intanto possono soddisfare le esigenze della situazione attuale.

La senatrice Farneti ha osservato che le cifre previste dimostrano che si è tenuto conto soprattutto dei distacchi attuali. Bisogna tener presente che intanto si era già operato perchè questi insegnanti venissero riportati al loro impiego nelle attività parascolastiche considerate; quindi, per fare dei calcoli, naturalmente bisognava attenersi a determinate cifre. Sono stati considerati gli insegnanti attualmente in servizio presso le Amministrazioni statali e i provveditorati agli studi e si è accertato che a una cifra di 2.200 unità assomma il personale che ancora necessita presso gli uffici dei provveditorati agli studi, del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali, prevedendone una riduzione in un certo numero di anni (che credo non sarà neppure molto lungo).

Sono stati poi considerati gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche e si è

stabilito il principio di assegnare a ciascuno di essi un insegnante elementare per i compiti di segreteria. Si è poi tenuta presente l'attività di assistenza dei patronati scolastici ed è stato calcolato un numero di insegnanti in proporzione alla popolazione scolastica. Vi sono inoltre altre attività integrative, cui si riferisce il numero di 700 unità citato dalla senatrice Farneti, che oggi corrispondono suppergiù a quella cifra, ma che si pensa andranno domani sviluppate. Oggi si parte da una cifra base, come si parte da una cifra base per le altre attività considerate.

Già in sede di comitato non siamo stati contrari ad accettare il principio delle graduatorie per quanto concerne le assegnazioni di cui agli articoli 2 e 3, e ciò per dimostrare buona volontà e desiderio di fare le cose in modo giusto per giovare realmente alla scuola. Non ho difficoltà a ripetere oggi in questa sede che la situazione va riveduta completamente ed è stato lo stesso Governo, nel comitato, a proporre che le convenzioni vengano pubblicate sul « Bollettino ufficiale », perchè siano conosciute da tutti e soggette a revisione da parte di tutti. Mi sembra che questo possa offrire sufficiente garanzia circa il senso di obiettività e di serietà con cui intendiamo affrontare la questione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Gli Ispettorati scolastici e le Direzioni didattiche, per i compiti di segreteria, fruiscono ciascuno di un insegnante elementare ordinario di ruolo normale in servizio nell'ambito della circoscrizione di appartenenza.

Il distacco viene disposto dal Provveditore agli studi su proposta rispettivamente dell'Ispettore scolastico e del Direttore didattico.

A questo articolo è stato presentato dalla senatrice Farneti un emendamento, tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« È istituito il ruolo dei segretari presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

Ad ogni ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica è assegnato un segretario.

Titolo valido per la copertura del posto di segretario di cui al primo comma è il diploma di abilitazione magistrale ».

F A R N E T I A R I E L L A . Noi riteniamo che sia giusto istituire un ruolo dei segretari degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche. È vero che in sede di comitato è stato detto che vi deve essere un rapporto fiduciario tra i direttori didattici e gli ispettori scolastici, da una parte, e i rispettivi segretari dall'altra, però, per quanto riguarda per esempio la scuola media, questo rapporto fiduciario si stabilisce durante lo svolgimento del lavoro, e nessuno richiede che preesista.

Si afferma che nella scuola elementare la funzione di segretario è diversa rispetto alla scuola media, in quanto è legata allo svolgimento anche di particolari attività di carattere scolastico-educativo. Ebbene, io penso che se un segretario vuole assolvere veramente il suo dovere, considerando il complesso di attività di carattere amministrativo che oggi vengono imposte anche alla scuola elementare, non ha molto tempo da dedicare ad altre attività, per cui è necessario che si istituisca, anche nella scuola elementare, un ruolo di segretari che siano in grado di svolgere i compiti che vengono richiesti. Riteniamo però che il titolo valido per accedere a questo ruolo debba essere il diploma di abilitazione magistrale, non solo perchè ci sembra che il maestro possa avere l'attitudine ad una tale attività di carattere amministrativo, ma anche, nel contempo, per venire incontro alla disoccupazione magistrale.

Z A C C A R I , relatore. Signor Presidente, io comprendo i motivi che hanno indotto la collega Farneti a presentare questo

emendamento, però mi permetto di osservare che, istituendo un ruolo di segretari presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche, sconvolgeremmo praticamente tutta l'impostazione del disegno di legge, perchè dovremmo logicamente prevedere i relativi concorsi, stabilire la carriera di segretario, e non potremmo più permettere l'eventuale ritorno all'insegnamento dei maestri che si trovano distaccati presso quelle direzioni.

Per queste ragioni, non posso esprimere parere favorevole e vorrei pregare la senatrice Farneti di ritirare il suo emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come ha detto la senatrice Farneti, i compiti svolti oggi da un maestro che si trovi presso la segreteria di una direzione didattica e di un ispettorato scolastico sono diversi da quelli di un segretario della scuola media. Questa è una ragione per cui non posso accettare l'emendamento; in più, vi è l'altro aspetto negativo che ha rilevato il relatore, cioè l'impossibilità di consentire al maestro di ritornare all'insegnamento. Debo osservare peraltro che, allorchè si dice, nel terzo comma, che « titolo valido per la copertura del posto di segretario è il diploma di abilitazione magistrale », si facilita il reperimento di molti elementi che non hanno voglia di dedicarsi all'insegnamento, ma non si viene incontro agli insegnanti i quali possono, invece, attraverso il concorso magistrale occupare i posti dei maestri che vengono assegnati alle direzioni didattiche e agli ispettorati scolastici.

MONETTI. Vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se non è possibile trovare un sistema per togliere al Provveditore la discrezionalità di disporre il distacco, così com'è previsto nel secondo comma dell'articolo 1.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Provveditore deve decidere sempre su proposta rispettivamente dell'Ispettore scolastico e del Direttore didattico.

PRESIDENTE. La senatrice Farneti insiste nel suo emendamento?

FARNETI ARIELLA. Insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dalla senatrice Farneti.

(*Non è approvato*).

Il senatore Trimarchi ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Ad ogni Ispettorato scolastico e ad ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale, in servizio nell'ambito della provincia di appartenenza ».

È stato, inoltre, presentato dal relatore, senatore Zaccari, il seguente emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « nell'ambito della circoscrizione di appartenenza », le altre: « nell'ambito della provincia di appartenenza ».

TRIMARCHI. Il mio emendamento innova soltanto nella prima parte, perchè per il resto ho utilizzato l'emendamento proposto dal senatore Zaccari. Mi sembra che nel testo il verbo « fruiscono » indichi un rapporto non adeguatamente definito, così come mi sembra che nell'articolo 2 si parli impropriamente di « utilizzazione ». Questo ultimo termine in definitiva si può ammettere, ma il verbo « fruiscono », induce la nostra mente a pensare a qualcosa che è fuori dei rapporti realmente esistenti tra l'ufficio e il personale ad esso adetto.

ZACCARI, *relatore*. Il concetto espresso nell'emendamento, presentato anche a nome della sottocommissione, sostituendo alle parole « nell'ambito della circoscrizione di appartenenza » le altre « nell'ambito della provincia di appartenenza », nasce dal fatto che non è molto facile trovare insegnanti che siano disposti a dare la loro opera nelle sedi fuori della provincia. Non

ho, poi, nulla in contrario a che il primo comma venga modificato come suggerito dal senatore Trimarchi, e ad accogliere quindi il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trimarchi, che assorbe l'emendamento Zaccari.

(È approvato).

Al secondo comma, è stato presentato dalla senatrice Farneti il seguente emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, in via subordinata, l'intero testo con il seguente: « L'assegnazione viene disposta dal Provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria ».

R O M A N O . Lasciando l'assegnazione nell'ambito della circoscrizione si presentavano delle difficoltà per la scelta dei segretari didattici; avendo accettato la scelta su basi provinciali e non più di circoscrizioni, credo che ci troveremo di fronte a richieste di molti insegnanti, i quali, per ottenere una sede più vicina al luogo di residenza, aspireranno al posto di segretari didattici. Quindi, la modifica apportata al primo comma rende necessaria la scelta sulla base di una graduatoria provinciale e sui criteri sui quali deciderà il Ministero con apposita ordinanza.

D O N A T I . Ritengo che non sia pratico adottare il sistema della graduatoria: occorrerebbe una graduatoria per ogni sede di direzione e di ispezione. Tuttavia c'è un elemento valido in quel che dice il collega Romano: in sostanza, la possibilità da parte degli insegnanti di esprimere il desiderio di essere assegnati alla direzione di questo o quel centro, consentirà quanto meno l'incontro di bisogni e volontà che però, secondo me, dovrebbe comportare anche da parte di coloro che affacciano queste aspirazioni l'impegno di accettare obblighi determinati. Oggi i segretari svolgono i loro impegni senza avere chiarezza di ciò di cui ha bisogno la segreteria. L'orario non può essere solo quello scolastico, ma implica

anche il ritorno pomeridiano, il quale non può essere una gentile concessione della segreteria, ma un obbligo che deve chiaramente essere determinato. La segreteria non ha i due mesi e mezzo di ferie perchè l'ufficio funziona anche nel periodo estivo; può avere un mese di congedo, ma questo va precisato bene, in modo da evitare una serie di transazioni che rendono difficile lo stesso espletamento dei doveri di ufficio.

Invece di proporre un emendamento preciso ripeterci al Governo la raccomandazione di invitare con circolari i provveditori a chiedere agli insegnanti, che hanno titolo, l'eventuale gradimento per un lavoro di segretario, precisando le sedi e, in secondo luogo, i doveri dei segretari, onde non nascano i contrasti e le difficoltà che ogni direttore didattico conosce.

M O N E T I . Sono del parere del senatore Donati per quanto riguarda gli obblighi che devono assumersi coloro che chiedono di entrare a far parte delle direzioni didattiche con le funzioni di segretario.

Al tempo stesso vedo con favore l'emendamento presentato dalla senatrice Farneti Ariella, che elimina una discrezionalità che può dar luogo a dei favoritismi che non hanno nessuna giustificazione nelle capacità proprie degli insegnanti.

T R I M A R C H I . Occorrerebbe una graduatoria in sede ministeriale. Per quanto concerne gli obblighi, questi derivano da legge e non possono essere imposti da nessuno. Obblighi per coloro che svolgono compiti di segreteria non vi è dubbio che ci siano.

D O N A T I . Non ci sono.

T R I M A R C H I . Questi uffici sono in atto organizzati?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ci sono dei maestri.

T R I M A R C H I . C'è una regolamentazione giuridica di questo servizio? La segreteria deve considerarsi un ufficio?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, non è un ufficio perchè non assolve esclusivamente mansioni di ufficio.

TRIMARCHI. Sappiamo che giuridicamente l'ufficio è sfera di attribuzioni e funzioni; nel nostro caso se vi è un direttore o un ispettore e un maestro assegnato con funzioni di segreteria, l'ufficio si articola in due dipendenti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, non esistono dipendenti, ma solo insegnanti assegnati.

TRIMARCHI. Questo significa ufficio articolato, e se l'ufficio si articola in due persone, vi sono anche degli obblighi. L'assegnato a questo ufficio deve seguire le esigenze di servizio connesse con gli obblighi di segreteria; sarà il direttore didattico che stabilirà l'orario di ufficio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Oggi l'insegnante assegnato alla segreteria dell'ispettore o direttore fa normalmente l'orario del direttore o ispettore e in più delle ore di insegnamento, e in genere non riesce a fruire dei mesi di vacanza come tutti gli altri, perchè il direttore didattico e l'ispettore fruiscono di un mese, e anche il segretario fruisce di un mese.

Se dovessimo creare l'ufficio con tutte le sue attribuzioni saremmo costretti a farlo per legge. Intanto cominciamo con lo stabilire che l'ufficio abbia non solo un direttore o un ispettore, ma anche un insegnante; poi, in seguito si vedrà.

Rispondo anche a quanto detto dal senatore Moneti. Con la graduatoria, richiesta dalla senatrice Farneti, cade la tesi riconosciuta in sede di comitato ristretto, che questa è un'attività diversa da quella di un segretario di direzione o ispettore della scuola media; se cominciamo con lo stabilire una graduatoria dobbiamo anche passare alla scelta della sede, e può accadere che l'insegnante al terzo, quarto o quinto

posto, sia assegnato alla terza o quarta sede, non desiderata e lontana da dove risiede, con tutti quegli inconvenienti che vogliamo evitare. Questo è stato lungamente meditato dal comitato ristretto. Sono dunque del parere che sia più utile alla scuola l'articolo così come è formulato, secondo cui l'assegnazione viene disposta dal provveditore agli studi su proposta del direttore scolastico o ispettore nell'ambito della provincia. Ciò non vuol dire che alcuni insegnanti non possano sapere che sono disponibili determinati uffici e che non se ne possa fare un elenco. Tutto questo può avvenire sempre lasciando la proposta al direttore scolastico od ispettore e la nomina al provveditore agli studi. Questa è la soluzione migliore.

DONATI. Sarebbe bene che dal provveditore si precisassero i compiti da assegnare.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Senz'altro dovrà essere definita anche una struttura di direzione, ma in tempi successivi, altrimenti non arriveremo in porto nemmeno con questo provvedimento.

ZACCARI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento. Vi è esigenza di una migliore articolazione della scuola elementare attraverso l'ufficio della direzione didattica e dell'ispettorato, però, come è stato detto e chiarito anche attualmente dall'onorevole Sottosegretario, l'ufficio di segreteria della direzione o dell'ispettorato ha un carattere un po' diverso da quello dei normali uffici delle altre scuole medie, inferiori o superiori. C'è un rapporto che viene definito rapporto fiduciario tra il direttore e il segretario e l'ispettore e il segretario. Il problema fondamentale è la difficoltà di reperimento di queste persone. Bisogna che ci mettiamo nella realtà delle cose; abbiamo dei direttori didattici presenti tra di noi che possono dirci quanto sia difficile trovare un segretario. Il reperimento, possibile per una direzione, è difficile per un'altra; per cui, effettivamente, la graduatoria po-

trebbe lasciare molte direzioni didattiche senza segretario. Questa è la situazione reale.

T R I M A R C H I . Ma se ci sono due persone che aspirano al posto, dobbiamo indicare il modo come risolvere il conflitto.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Bisogna vedere l'idoneità degli aspiranti alle varie sedi. Se si dovesse fare una graduatoria per ogni sede, avremmo ostacoli anche da parte del Tesoro, perchè la legge andrebbe al di là degli ambiti finanziari fissati. Per ora dobbiamo fermarci.

R O M A N O . Insisto sull'opportunità di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento della senatrice Ariella Farneti.

(Non è approvato).

È stato presentato dal senatore Zaccari un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « Il distacco viene disposto », con le altre: « L'assegnazione viene disposta ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

(È approvato).

È stato presentato dalla senatrice Farneti Ariella un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo, il seguente comma aggiuntivo:

« Il personale di Segreteria, che abbia partecipato ad appositi corsi sull'ordinamento e la legislazione della scuola presso facoltà di magistero, conseguendo gli specifici diplomi, ha diritto ad una valutazione

del servizio ai fini dei concorsi direttivi e di quelli per merito distinto ».

F A R N E T I A R I E L L A . L'emendamento è collegato anche al principio della graduatoria. Comunque, siccome è stato detto che ci sono difficoltà nel reperire insegnanti disposti a svolgere queste funzioni, che questo personale deve avere delle particolari attitudini, qualità e capacità, affinché il personale sia sempre più qualificato e possa avere una incentivazione nel partecipare a tale attività, questo comma aggiuntivo tende appunto a far cadere la scelta su persone che svolgono attività e abbiano partecipato a corsi di carattere particolare.

Z A C C A R I , *relatore.* A me non risulta che esistano questi corsi sull'ordinamento e la legislazione della scuola, presso la facoltà del Magistero.

R O M A N O . Sono dei corsi particolari che si prevedono nella riforma universitaria.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Prima istituiamoli e poi diamo loro valore! Quanto ai titoli di cultura, li abbiamo già valutati per i concorsi nel merito. I provveditori fanno una loro relazione; quando gli elementi che si presentano ai concorsi direttivi sono stati segretari o hanno altri titoli, la cosa viene segnalata.

F A R N E T I A R I E L L A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono stati presentati altri emendamenti all'articolo 1, metto ai voti l'articolo come risulta dalle modifiche apportate:

« Ad ogni Ispettorato scolastico ed ogni Direzione didattica, per i compiti di segreteria, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale, in servizio nell'ambito della provincia di appartenenza.

L'assegnazione viene disposta dal Provveditore agli studi su proposta rispettivamente

te dell'Ispettore scolastico e del direttore didattico ».

(È approvato).

Art. 2.

I patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici utilizzano per i compiti d'istituto insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, in servizio rispettivamente nel comune e nella provincia, preferibilmente che abbiano seguito appositi corsi di qualificazione organizzati o autorizzati dal Ministero. A tal fine è consentito utilizzare non più di due insegnanti per ciascun consorzio provinciale e, per i patronati comunali, non più di 1.250 insegnanti complessivamente, compresi quelli di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

La ripartizione numerica per ciascuna provincia è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione in proporzione alla popolazione scolastica.

Il provvedimento per i singoli insegnanti è adottato dal Provveditore agli studi, sentito il competente direttore didattico e ispettore scolastico, assegnando un segretario direttore ai patronati scolastici comunali che ne abbiano maggiore necessità e, comunque, a quelli dei Comuni con oltre ventimila abitanti.

È stato presentato dalla senatrice Ariella Farneti il seguente emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « preferibilmente che abbiano seguito appositi corsi di qualificazione organizzati o autorizzati dal Ministero », con le altre: « preferibilmente che abbiano seguito corsi di magistero per l'organizzazione e lo sviluppo delle attività di integrazione scolastica ».

R O M A N O . Vorrei parlare di una esperienza salernitana. A Salerno esiste una cosiddetta « Associazione nazionale scuola italiana », presso la quale sono distaccati dei maestri elementari.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vi erano distaccati dei maestri.

R O M A N O . Vi sono ancora distaccati dei maestri elementari. Questa associazione, dietro pagamento di altissime somme, rilascia diplomi per la frequenza di corsi i più vari possibili; sono i diplomi che attribuiscono agli insegnanti elementari il famoso mezzo punto per i concorsi magistrali. Mi risulta che questa associazione organizza anche corsi di fisiopatologia. Ora, presso l'Università di Roma, al Magistero, esistono dei corsi di fisiopatologia, della durata di due anni, per preparare insegnanti di scuole speciali; i corsi presso Salerno vengono organizzati in soli tre mesi. Basta dare 50 mila lire per ottenere un « diplomino » che ha lo stesso valore del diploma conseguito presso l'Università di Roma, dove si frequenta per due anni!

Non credo però che sia questo un fenomeno solo di Salerno; molte organizzazioni preparano corsi raffazzonati alla meno peggio e attribuiscono il mezzo punto valido ai fini del concorso.

Se riporteremo invece nell'ambito della Università l'organizzazione di questi corsi speciali, avremo moralizzato la situazione e avremo dato a questi insegnanti, effettivamente, quella qualificazione che è necessaria. Proponiamo, allora, che questi corsi siano organizzati nell'ambito degli istituti del Magistero, ottenendo il risultato di una migliore preparazione.

D O N A T I . Vorrei osservare che sarebbe conveniente attribuire al Magistero attività nuove solo quando svolgeranno bene le loro funzioni istituzionali. Attribuire oggi all'Università una serie di nuovi compiti, che contribuirebbero a creare ulteriori difficoltà alla vita universitaria, mi sembra negativo. Quanto agli altri corsi se si tratti di corsi seri o no, il Ministero dovrebbe giudicare attentamente prima di concedere il riconoscimento.

Z A C C A R I , *relatore.* Vorrei associarmi a quanto ha già precisato il senato-

re Donati. In effetti quando si parla di corsi di qualificazione, autorizzati dal Ministero, dovremmo avere garanzia che abbiano un minimo di serietà. Questi corsi di Salerno sono autorizzati dal Ministero?

FARNETI ARIELLA. Saranno autorizzati senz'altro.

ZACCARI, *relatore*. Logicamente vorremmo che, prima di dare l'autorizzazione, il Ministero si rendesse conto della serietà con cui questi corsi vengono fatti. A me risulta che l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo organizza dei corsi ma con notevole serietà; per cui, in effetti, non potremmo negare a questo Ente, che lavora così utilmente nell'ambito della scuola, la possibilità di offrire la sua collaborazione. Per questo, rimettendomi al parere del Sottosegretario, mi sembra che la espressione « organizzati o autorizzati » possa essere accolta.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Debbo dire innanzitutto al senatore Romano che dall'elenco nazionale che abbiamo, non risulta quest'anno al Ministero alcun distacco o comando presso l'Associazione nazionale della scuola italiana di Salerno.

Per quanto riguarda poi quei corsi di qualificazione, il senatore Romano ha detto delle cose molto gravi le quali, naturalmente, impongono che oggi stesso sia disposta una ispezione — e garantisco che sarà provveduto — per controllare la questione del pagamento e tutto il resto.

Desidero dire, comunque, che l'autorizzazione per questi corsi viene data dal Ministero dopo una ispezione: si tratta di corsi di 60 lezioni, debbono seguire norme precise, debbono durare un dato periodo di tempo, e via dicendo. Un commissario ministeriale è presente durante gli esami e i diplomi sono rilasciati dal Ministero. Credo di potere affermare che questi corsi si sono ridotti moltissimo come numero tanto più che i titoli che vengono conseguiti, nei concorsi non hanno più una valutazione dello 0,50, ma dello 0,25.

Si cerca, certamente, di fare quanto più è possibile perchè vengano vigilati e quando qualcuno di loro, onorevoli senatori, riscontra una irregolarità io credo che faccia bene a segnalarla perchè il Ministero possa svolgere quell'opera di sorveglianza e di regolarizzazione che ha il dovere di compiere. Per quello che ci consta, questi corsi sono svolti con molta serietà da vari enti, di diversa ispirazione. Posso garantire che in questi ultimi tempi è stato molto intensificato il controllo e che la situazione, anche in linea generale, sarà riveduta e regolarizzata.

PRESIDENTE. La senatrice Farneti mantiene l'emendamento?

FARNETI ARIELLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla senatrice Farneti.

(Non è approvato).

TRIMARCHI. Proporrei di sostituire nel primo comma l'espressione « utilizzano » con l'altra « si giovano » oppure « si avvalgono ».

PRESIDENTE. Forse sarebbe più opportuno coordinare il testo del primo comma con quello dell'articolo precedente.

DONATI. Usando l'espressione « sono assegnati »: credo che faremmo bene.

ROMANO. D'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura della prima parte del primo comma nel testo coordinato:

« Ai patronati scolastici comunali ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici sono assegnati, per i compiti d'istituto, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, in servizio rispettivamente nel comune e nella provincia, preferibilmente che ab-

biano seguito appositi corsi di qualificazione organizzati dal Ministero ».

Metto ai voti la prima parte del primo comma nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Metto ai voti il primo comma nel suo insieme nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Il senatore Zaccari propone di sostituire l'intero testo del terzo comma con il seguente:

« Il Provveditore agli studi assegna i singoli insegnanti in base ad apposita graduatoria ai Patronati scolastici che ne abbiano maggior necessità in relazione alla popolazione scolastica assistibile. Sono compresi nel contingente di 1.250 unità, indipendentemente dall'iscrizione o dall'ordine della graduatoria, gli insegnanti elementari che abbiano, a norma delle vigenti disposizioni, l'incarico di segretario-direttore nei Patronati scolastici di Comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, nel suo insieme quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Gli istituti magistrali statali utilizzano, per le esercitazioni didattiche, insegnanti

elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo, scelti preferibilmente tra coloro che siano laureati in pedagogia od abilitati alla vigilanza scolastica.

Viene utilizzato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

Il provvedimento è adottato dal Provveditore agli studi su proposta del Capo dell'Istituto.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Zaccari i seguenti emendamenti: nel primo comma, dopo le parole « con almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo », aggiungere le altre: « con qualifica di ottimo »;

all'ultimo comma, sostituire l'intero testo con il seguente: « Il provvedimento è adottato dal Provveditore agli studi sulla base di apposita graduatoria ».

ZACCARI, *relatore*. Ho presentato questi emendamenti a nome della sotto-commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati, e che, coordinato con i precedenti articoli risulta così formulato:

« Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche, insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, ap-

partenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di « ottimo », scelti preferibilmente tra coloro che siano laureati in pedagogia od abilitati alla vigilanza scolastica.

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

Il provvedimento è adottato dal Provveditore agli studi sulla base di apposita graduatoria ».

(È approvato).

Art. 4.

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale particolarmente qualificati possono essere utilizzati in attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, in attività integrative presso centri di educazione artistica o centri di sussidi audiovisivi, in attività di sperimentazione o in altri servizi collegati con la scuola primaria, attività e servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri.

Il numero complessivo degli insegnanti utilizzati nei modi indicati nel precedente comma non può essere superiore a 700 unità ripartite fra le provincie con decreto ministeriale.

A questo articolo è stato presentato dalla senatrice Farneti un emendamento, tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale particolarmente qualificati possono essere utilizzati in attività integrative della scuola elementare, in attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, presso centri di educazione artistica, di sussidi audiovisivi e di lettura.

Il numero complessivo degli insegnanti utilizzati nei modi indicati nel precedente comma non può essere superiore a 700 unità, ripartite fra le provincie in base a decreto ministeriale.

L'assegnazione è disposta secondo una graduatoria di merito ».

FARNETI ARIELLA. Cercherò di illustrarlo molto brevemente.

Esaminando l'elenco che ci è stato fornito in sede di sottocommissione circa il modo in cui sono utilizzati questi insegnanti, risulta, ad esempio, che per quanto riguarda le attività di sperimentazione o altri servizi collegati con la scuola primaria sono impiegati 130 insegnanti; nei corsi di anagrafe scolastica, 99 insegnanti. Non ho capito bene dove e come siano utilizzati questi elementi; si dice che prestano servizio presso i Provveditorati, ma allora, perchè non rientrano tra gli insegnanti di cui all'articolo 6?

Risultano inoltre — sempre dall'elenco che ci è stato fornito — 10 istruttori di educazione fisica a Milano. Ora, se c'è bisogno di questi istruttori per gli insegnanti che dovranno poi insegnare educazione fisica nella scuola elementare, non capisco perchè si debbano trovare solo a Milano, e in numero di 10, e perchè non si utilizzino a questo scopo dei veri insegnanti di educazione fisica.

Abbiamo poi 10 insegnanti distaccati presso l'Amministrazione provinciale di Milano e 10 presso il Comune di Milano. Si dice che ciò avviene in base ad una convenzione con il Comune di Milano; ora, io credo che sia necessaria una regolamentazione di questa materia per eliminare certi tipi di distacco di cui non si vede l'utilità, in quanto i maestri debbono svolgere l'attività di insegnamento e non essere distaccati presso l'Amministrazione provinciale o il Comune di Milano a fare non so che cosa.

Risultano ancora: scuole magistrali ortofreniche, tre insegnanti; villaggio del fanciullo di Civitavecchia, un insegnante; Città dei ragazzi, un insegnante; Casa del fanciullo di Roma, un insegnante e via dicendo. Il numero è talmente esiguo per cui i casi sono due: o questi insegnanti svolgono veramente una funzione, ed allora bisogna vedere quanti effettivamente ne occorrono, o altrimenti non si comprende quale possa essere l'utilità.

Vi sono poi 79 insegnanti impiegati presso la scuola di pubblica sicurezza. Si dice che tali insegnanti sono utili per svolgere,

in un certo senso, dei corsi di aggiornamento per gli allievi della scuola di pubblica sicurezza i quali, pure avendo l'obbligo di possedere la licenza elementare, possono essere analfabeti. Ora, io osservo: se era necessario istituire dei corsi per questi allievi di pubblica sicurezza, perchè non si è proceduto come, ad esempio, per le scuole reggimentali, invece di ricorrere a certi tipi di distacco in una forma tutt'altro che chiara?

Abbiamo infine 235 vigilatrici scolastiche distaccate presso il Comune di Roma, senza sapere da chi siano controllate e per chi svolgano un effettivo lavoro. Anche qui si dice che c'è una convenzione; ma se queste vigilatrici sono necessarie, perchè non si esamina il problema in generale, con riferimento a tutta l'Italia, e non limitatamente alla città di Roma?

Per queste ragioni ho ritenuto opportuno proporre un emendamento il quale prevede che insegnanti elementari ordinari di ruolo normale particolarmente qualificati possono essere utilizzati in attività integrative della scuola elementare, in attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, presso centri di educazione artistica, di sussidi audiovisivi e di lettura. Per il momento, il numero complessivo degli insegnanti da utilizzare nei modi indicati non può essere superiore a 700 unità, ripartite fra le provincie in base a decreto ministeriale; ma indubbiamente, se saranno, com'è necessario, sviluppate le attività integrative della scuola elementare e le attività parascolastiche, il numero previsto dovrebbe poi aumentare.

Da qui, discende anche la necessità che l'assegnazione sia disposta tramite graduatorie di merito che tengano conto delle particolari attitudini, dei particolari titoli conseguiti da questi insegnanti i quali, ovviamente, debbono avere una preparazione di carattere specifico.

M O N E T I . Non ho obiezioni da fare, all'impostazione dell'articolo 4, del quale accetto anche la dizione.

Ho preso la parola per raccomandare all'onorevole Badaloni, della quale conosco

la scrupolosità, di seguire molto attentamente provincia per provincia queste istituzioni. Effettivamente spesso i servizi non sono proporzionati al personale impiegato, molte volte questi posti diventano una *sine cura*, il rifugio di coloro che hanno poca voglia di lavorare (come è il caso, ad esempio, dei servizi audiovisivi presso i quali alle volte vengono fatte tre o quattro apparizioni durante l'anno). Gli insegnanti distaccati, in un numero inizialmente proporzionato alle esigenze, rimangono anche quando le esigenze si riducono. Tutto questo ferisce gli insegnanti che lavorano. Bisogna anche saper sopprimere senza pietà, quando necessario, questi posti inutili.

Z A C C A R I , relatore. L'emendamento della senatrice Ariella Farneti è dettato (anche io lo riconosco onestamente) dall'impossibilità da parte del Ministero di controllare a fondo tutti i distacchi e le assegnazioni che sono state fatte. Però ho voluto rendermi conto, per esempio, dell'attività svolta dai maestri nella scuola delle guardie di pubblica sicurezza ed ho appurato, come ho già riferito in sottocommissione, che nella scuola allievi sottufficiali di Roma, nelle varie scuole per le guardie di pubblica sicurezza a Roma, Caserta, Bolzano e Trieste, nella scuola di specializzazione di Cesena e Bologna vi sono 79 insegnanti, esclusivamente adibiti all'insegnamento, per le materie di italiano, storia e geografia ed educazione fisica, in diretta dipendenza dai direttori didattici.

Ora questo accertamento mi ha effettivamente fatto comprendere come questi distacchi abbiano vere finalità d'insegnamento. I reclutamenti degli agenti richiedono la quinta elementare (ora anche la licenza media) ma queste persone hanno bisogno di una maggiore istruzione e devono seguire corsi particolari per cui, dato che il personale dipendente dal Ministero degli interni non è abilitato all'insegnamento, si deve ricorrere ai maestri elementari. Mi sono compiaciuto di questa attività perchè in effetti serve proprio per accrescere la cultura e formazione di queste persone. Non saprei come si potrebbe oggi eliminare que-

sta organizzazione. Per quanto riguarda le attività di sperimentazione, altri servizi collegati con la scuola primaria, come l'anagrafe scolastica con i suoi 99 maestri distaccati, vorrei osservare che si tratta di attività legate alla scuola, non al servizio amministrativo.

FARNETI ARIELLA. Vorrei sapere come solo 99 maestri riescano a fare quel lavoro in tutta Italia. Il numero stesso mi dice che non possono farlo.

ZACCARI, *relatore*. Il Ministero ha assorbito le scuole che erano prima comunali, ma non può assorbire tutte le attività collegate con la scuola primaria. Se l'Amministrazione provinciale, ad esempio di Milano, decide di mandare istruttori al Centro medico psico-pedagogico...

FARNETI ARIELLA. Ma questo non avviene dappertutto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dipende dai bisogni e dalle richieste.

ZACCARI, *relatore*. Una grande città come Milano ha più esigenze, ad esempio, di Imperia, il cui centro medico psico-pedagogico non ha chiesto quest'anno nessun maestro distaccato. In una grande città il servizio è molto più delicato e complesso. Perciò mi permetterei di esprimere parere contrario all'emendamento.

Respingo poi la proposta di una graduatoria per due motivi che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione. Il primo: effettivamente questi insegnanti devono essere particolarmente qualificati e quindi è difficile poter eventualmente impostare graduatorie per tutte le caratterizzazioni di cui gli insegnanti dovrebbero essere in possesso; in secondo luogo: un lavoro burocratico enorme sarebbe necessario per compilare tante graduatorie quante sono le attività considerate nell'articolo. Il lavoro del provveditorato sarebbe quasi esclusivamente indirizzato a creare queste graduatorie, si appesantirebbe ancora di più l'impostazione

burocratica, per cui mi permetto, in base a queste osservazioni un po' realistiche, di invitare la Commissione a voler rimanere al testo governativo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo utile a questo punto precisare la distinzione che c'è tra la materia contemplata nell'articolo 4 e quella contemplata nell'articolo 7. All'articolo 4 si parla delle attività direttamente assegnate dall'amministrazione scolastica, mentre nell'articolo 7 si parla delle attività svolte con apposita convenzione con il Ministero della pubblica istruzione. Mi pare bene tenere presente tale distinzione, perchè a volte ricorrono frasi analoghe nelle competenze analoghe.

Il senatore Zaccari ha già detto che questa assegnazione di maestri deriva dalla situazione che c'è oggi, ancora residua, che risale all'origine della stessa amministrazione scolastica della scuola elementare che è passata dai Comuni allo Stato; non tutti i servizi sono stati assunti dall'amministrazione scolastica. La scuola si è giovata dei servizi laddove già esistevano: ad esempio, il servizio medico. Ma alcuni comuni non lo hanno. Ora si opera per arrivare a disciplinare ovunque l'assistenza sanitaria, il servizio medico scolastico, e speriamo di arrivarvi.

La senatrice Farneti ha parlato dell'anagrafe scolastica; devo dire che vi sono alcune province che svolgono esemplarmente il lavoro di anagrafe scolastica per riprendere quelli che non frequentano, per impedire l'evasione, per organizzare iniziative di recupero per gli alunni che non sono stati iscritti alla scuola o che hanno smesso di frequentare. Cito una iniziativa di Napoli: in alcuni Comuni (e anche nello stesso capoluogo) si raccolgono al seguito di insegnanti, in determinati quartieri, in specie di scuole estive, molti alunni tra i quali moltissimi evasori, tenendoli dalla mattina alla sera. Cito, per fare un altro esempio, i maestri assegnati dal Provveditore agli studi all'anagrafe scolastica: essi fanno capo alle direzioni didattiche.

Sono assegnazioni distinte da quelle che formano oggetto dell'articolo 7. Si potrebbe obiettare che non sono sufficienti, che non ci sono in tutti i Comuni. Questo è vero; credo che occorrerà una revisione di questi compiti, una migliore distribuzione degli incarichi e, quando sarà possibile, una loro estensione. Il numero di questi servizi dipende dal numero delle assegnazioni. Via via che questo numero iniziale andrà aumentando, si potranno qualificare i vari servizi e sarà possibile anche assicurare migliori utilizzazioni. Per ora, dunque, mi atterrei al testo dell'articolo 4, non escludendo che in seguito si possa arrivare a fare una graduatoria, cosa al momento attuale, impossibile.

P R E S I D E N T E . Pongo ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dalla senatorice Farneti Ariella.

(Non è approvato).

Presidenza del Vice Presidente **BALDINI**

P R E S I D E N T E . La senatrice Farneti propone poi, in via subordinata, di aggiungere nel primo comma, dopo le parole « particolarmente qualificati possono essere utilizzati », le altre: « su domanda e tenuto conto dei titoli culturali, scientifici e di servizio ».

Z A C C A R I , relatore. Per quanto riguarda la richiesta dell'interessato (questione forse di regolamento) ho presentato io stesso un emendamento, che quindi resterebbe assorbito. Sui titoli, invece, mi rimetto al Governo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se quanto è previsto nell'emendamento non significa che debbano essere fatte delle graduatorie, penso che si possa accettare, sostituendo però la dizione « eventuali titoli, specifici e di servizio » a quella proposta « titoli culturali, scientifici e di servizio ».

F A R N E T I A R I E L L A . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla senatrice Farneti con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato, coordinato con i precedenti articoli, è quindi così formulato:

« Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale particolarmente qualificati possono essere assegnati, su domanda e tenuto conto di eventuali titoli, specifici e di servizio, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività integrative presso centri di educazione artistica o centri di sussidi audiovisivi, ad attività di sperimentazione o ad altri servizi collegati con la scuola primaria, attività e servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da altri Ministeri ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel suo insieme, nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 5.

Il distacco previsto nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 non può essere disposto senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante distaccato sono considerati vacanti ad ogni effetto.

L'insegnante che cessa dal distacco dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima del movimento generale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili sia nel comune

nel quale era titolare, sia in altri comuni della provincia diversi dal comune capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi fossero sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli del distacco.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessa del distacco prima del termine di un quinquennio, per cause a lui non imputabili o per uno dei motivi di famiglia o di salute che vengono valutati ai fini dei trasferimenti a domanda.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

A questo articolo è stato presentato dalla senatrice Farneti un emendamento, tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'assegnazione, presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione, degli insegnanti elementari, dei Direttori didattici e degli Ispettori scolastici che, da data non posteriore al 1° ottobre 1965, siano in servizi presso i summenzionati uffici.

L'assegnazione è disposta per non più di 2.200 unità. Qualora il numero degli insegnanti elementari, dei Direttori didattici, e degli Ispettori scolastici, distaccati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge superi il contingente predetto, sono restituiti alle proprie funzioni coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo ».

FARNETI ARIELLA. Noi vorremmo trasferire il contenuto dell'articolo 5 all'articolo 6 e viceversa, per consentire agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici previsti nell'articolo 6 — cioè comandati o distaccati presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione — di usufruire degli stessi diritti previ-

sti per gli insegnanti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, i quali dopo cinque anni di distacco possono ritornare all'insegnamento.

ZACCARI, *relatore*. Il disegno di legge distingue due categorie di assegnazioni: quelle di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e quelle invece di cui all'articolo 6, relative ai servizi prestati presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali.

Per le due categorie è prevista una organizzazione particolare diversa: i maestri della prima possono rimanere nell'assegnazione cinque anni e oltre, e poi tornare all'insegnamento; per i maestri della seconda è prevista invece una graduatoria ad esaurimento. Si propone ora, di eliminare questa graduatoria e di porre nelle stesse condizioni le due categorie.

Io mi permetto di osservare che questo è un problema già affrontato; mi rimetto, ovviamente, al parere del Governo, però alla luce dei fatti, non mi sembra possibile perchè vi è un limite stabilito dalla legge n. 1264 del 1960 che al secondo comma dell'articolo 1 recita testualmente: « I posti di cui al precedente comma saranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria, con precedenza su quelli del ruolo in soprannumero eventualmente messi a concorso con il medesimo bando, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170 ».

Vi è, poi, un'altra considerazione da fare e cioè che il Ministero della riforma burocratica e quello del tesoro hanno giustamente chiesto di chiudere la partita di questi maestri comandati negli uffici. Con la graduatoria ad esaurimento si pone veramente in atto uno strumento che può realmente dare la garanzia che, nel tempo, questi maestri distaccati possano diminuire. Per l'altra categoria, invece, il numero non deve diminuire e deve rimanere, per i vari servizi, immutato. Ora a me sembra che il sistema della graduatoria ad esaurimento sia quello più idoneo per dare la garanzia che il disposto della legge n. 1264 venga rispettato.

Non so se nella mia esposizione sono riuscito ad essere chiaro, comunque mi rimetto al parere del Governo.

FARNETI ARIELLA. Una precisazione circa le preoccupazioni del relatore sull'esaurimento di questa categoria di insegnanti distaccati presso i Provveditorati o presso il Ministero della pubblica istruzione che vanno in pensione o se ne vanno per altre ragioni senza essere sostituiti da altri. Io dico che questa preoccupazione non deve esserci in quanto noi stessi, nell'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo che abbiamo proposto, diciamo: « Le assegnazioni presso il Ministero della pubblica istruzione e presso i Provveditorati agli studi, previste dall'articolo 5, a differenza di quelle previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 si esauriscono, sia per i motivi contemplati nel presente articolo, sia per altri motivi che comportano, comunque, la cancellazione nei ruoli di appartenenza (collocamento a riposo, dimissioni, passaggio ad altri ruoli) ». Quindi le preoccupazioni del senatore Zaccari non dovrebbero esistere perchè abbiamo previsto anche questo fatto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Invece debbo dire che queste preoccupazioni sussistono, perchè un conto è fare un ruolo ad esaurimento, come ha detto il relatore, venendo incontro ad una precisa disposizione di legge che non è stata ancora applicata perchè nel frattempo non si sono istituiti gli altri posti; e un conto è dare la possibilità del ritorno, a un maestro che non viene incluso in un ruolo ad esaurimento, ma conserva una posizione di distacco, con la eventualità, dopo cinque anni, di rientrare nell'insegnamento. Che cosa si fa, invece, col ruolo ad esaurimento? Si prende quel numero di insegnanti che si ritiene utile, lo si colloca fuori ruolo e i posti relativi vengono messi a concorso. Questi insegnanti — mi pare che sia stata una preoccupazione di tutto il comitato ristretto, preoccupazione che è stata accolta dal Governo — debbono conservare tutti i diritti che sono propri della carriera della

scuola elementare (ci siamo preoccupati anche di garantire ad essi la possibilità, per esempio, di tornare a fare il direttore didattico). L'unica cosa che non possono fare è quella di tornare all'insegnamento nella scuola elementare, altrimenti i loro posti non potrebbero essere messi a concorso, nè potrebbero entrare nei ruoli ad esaurimento.

È sotto questo aspetto che la cosa si diversifica nettamente; dando la possibilità a questi insegnanti di scegliere, cioè tornare ad insegnare o rimanere nell'Amministrazione centrale o nei Provveditorati agli studi, naturalmente sino alla concorrenza di 2.200 unità, e poi dando la possibilità del concorso, per merito distinto, direttivo, mi pare che siano salvaguardati a tutti gli effetti i diritti degli insegnanti elementari, fermo restando che il Tesoro e la Riforma burocratica sono fermamente decisi ad eliminare questa categoria degli insegnanti impiegati.

FARNETI ARIELLA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Morabito ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 5:

« Il distacco previsto nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 non può essere disposto senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante distaccato sono considerati vacanti ad ogni effetto.

L'insegnante che cessa dal distacco dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima del movimento generale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili nel plesso nel quale era titolare o, a sua richiesta, anche in qualsiasi posto vacante e disponibile nel Comune nel quale era titolare, o in altri Comuni della provincia diversi dal capoluogo.

Non ottenendo la sede richiesta per mancanza di posti vacanti e disponibili, l'insegnante che cessa dal distacco rimarrà a di-

sposizione della Direzione didattica alle dipendenze della quale era titolare, da utilizzarsi per le supplenze giornaliere fino a quando non otterrà l'assegnazione definitiva della sede, che, regolarmente, richiederà negli anni successivi, fruendo della precedenza assoluta ».

M O R A B I T O . Sono sollecitato a muovermi in questo senso per un principio di giustizia e nell'interesse della scuola, perchè se agitiamo lo spauracchio di far perdere la sede ad insegnanti di cui noi stessi diciamo essere prezioso il contributo, verremo a spogliare le Direzioni didattiche di elementi qualificati che hanno già una esperienza quinquennale (vi sono insegnanti che hanno accettato la qualifica di segretario e si sono sottoposti a quel lavoro che è — lo dico per esperienza — francamente difficile e complesso e che impegna anche fino a mezzanotte).

Ora da una parte noi agitiamo questo spauracchio e dall'altra diciamo che è difficile reperire questi elementi; d'altronde questi casi sono pochissimi ed essendo pochi, nell'interesse della scuola, lasciamoli a disposizione, perchè non è vero che faranno i vagabondi, caro collega Romano, ma faranno sempre i segretari, soltanto che avranno l'obbligo di andare a supplire quegli insegnanti che vengono a mancare o che non siano disponibili per qualche motivo.

Prego pertanto la Commissione ed il Governo di voler accettare questo emendamento anche e soprattutto nell'interesse della scuola. Mi riservo, poi, di intervenire per un altro emendamento in sede di articolo 7.

D O N A T I . Vorrei osservare al collega Morabito che abbiamo previsto un miglioramento del testo legislativo ammettendo che quando un segretario ha fatto i cinque anni abbia diritto al trasferimento prima di ogni altro movimento scolastico. Dire che sceglie prima di qualsiasi movimento scolastico significa garantirgli la possibilità di una sede adeguata, ma il sistema proposto dal senatore Morabito ha un inconveniente. Penso al caso di una sede do-

ve c'è una sola insegnante che vi sta da venti anni: che cosa succede in questo caso?

Z A C C A R I , *relatore*. L'articolo 5, così come si può vedere dagli emendamenti che ho avuto l'onore di presentare a nome della sottocommissione, migliora notevolmente la situazione di questi insegnanti. Infatti dopo il secondo comma si propone di inserire il seguente: « Il servizio prestato a norma degli articoli precedenti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari ». Ciò significa che questo servizio tornerà utile agli insegnanti per la partecipazione ai concorsi direttivi e, in genere, ai concorsi per i quali sia esplicitamente richiesta la prestazione di effettivo servizio di insegnamento. È un notevole miglioramento. Il terzo comma, poi, viene sostituito con un testo che, fra l'altro, dice: « L'insegnante... ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale ». Prima del movimento nell'ambito della provincia, c'è quello tra plesso e plesso. In definitiva mi sembra che vi siano garanzie largamente sufficienti a tranquillizzare proprio questi insegnanti. Io personalmente ho l'impressione che accettando l'emendamento proposto dal senatore Morabito si verrebbe a creare un istituto che non potrebbe assolutamente essere giustificato.

M O R A B I T O . Sarebbe giustificato, e pienamente, nell'interesse della scuola!

M A I E R . Ma è da notare, però, che anche gli stessi interessati non sono d'accordo su questo.

S T I R A T I . Oltretutto mi sembra che, giuridicamente, non sia sostenibile.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La scuola elementare (occorre ricordare) è l'unica ad avere un ruolo soprannumerario per le supplenze e gli incarichi. Al senatore Morabito, proponente dell'emendamento,

vorrei far notare che se venisse seguito il suo suggerimento noi daremmo un incentivo a chiedere il trasferimento e a rimanere, al contempo, a disposizione della direzione didattica. Infine c'è una terza considerazione che è, poi, la principale, ed è quella finanziaria. Infatti tutto questo comporta una spesa di cui vi garantisco che è impossibile sostenere l'aumento. Credo anche io, come ha già detto il relatore, che l'emendamento proposto dal Comitato ristretto sia quanto di meglio possa essere fatto. Se poi il senatore Morabito desidera distinguere, tra plesso e comune, non avrei difficoltà ad accogliere una proposta in tal senso, riconoscendo il diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili sia nel plesso di provenienza, sia nel Comune nel quale era titolare l'insegnante, sia in altri Comuni, eccetera.

MORABITO. Dopo la discussione che si è svolta e le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, ritiro l'emendamento, purchè venga inserito nell'articolo 5 anche il riferimento al plesso scolastico.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« La assegnazione prevista nei precedenti articoli non può essere disposta senza il consenso dell'interessato ».

FARNETTI ARIELLA. Negli articoli 2 e 3 abbiamo stabilito che gli insegnanti vengono assegnati tramite graduatoria provinciale. Ora io domando: come è possibile dire che ci vuole il consenso dell'interessato, quando questo ha già fatto la domanda?

ROMANO. La modifica apportata dal relatore Zaccari è relativa all'articolo 1 e al 4 dove non esistono le graduatorie; quindi si potrebbe dire: « nei precedenti articoli 1 e 4 ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non modificarei il testo proposto: nessuno può essere obbligato ad andare.

ROMANO. Comunque sarebbe una maggiore garanzia per le persone.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, metto ai voti il primo comma nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Dopo il secondo comma, il senatore Zaccari ha presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente nuovo comma:

« Il servizio prestato a norma degli articoli precedenti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Al terzo comma è stato infine presentato dal senatore Zaccari il seguente emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« L'insegnante che cessa dall'assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, sia nel Comune nel quale era titolare, sia in altri Comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta ».

L'onorevole Badaloni ha proposto di sostituire le parole: « sia nel Comune nel quale era titolare, sia » con le seguenti: « o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o ».

ZACCARI, *relatore.* D'accordo.

DONATI. Vorrei pregare di stare attenti, perchè col dire: « sia in altri Comuni della provincia diversi dal capoluogo » potrebbe impedirsi, a chi viene dal Comune capoluogo di ritornarvi.

TRIMARCHI. Può andare anche in un altro Comune.

DONATI. La preoccupazione è che l'insegnante che era già nel Comune capoluogo, essendoci quell'inciso non possa ritornarvi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è dubbio che possa ritornarvi. Non vi deve essere preoccupazione su questo punto.

PRESDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zaccari.

(È approvato).

Metto quindi ai voti il quarto comma, cui non sono stati presentati emendamenti e che, per un coordinamento con il testo degli articoli precedentemente approvati, deve essere così formulato:

« L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma ».

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato dal senatore Basile un emendamento tendente a sostituire le parole: « per cause a lui non imputabili », con le altre « per cause non dipendenti da procedimenti disciplinari a suo carico ».

TRIMARCHI. Poichè il senatore Basile è assente faccio mio tale emendamento. Cosa si vuole intendere con « cause a lui non imputabili »?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vuol dire, ad esempio, in casi di trasferimento di ufficio del marito o della moglie, un qualcosa che impedisca di portare a termine il quinquennio.

TRIMARCHI. Cause « non imputabili » è un'espressione che rientra nel piano dei rapporti obbligatori; il caso fortuito e la forza maggiore qui, evidentemente, non si possono richiamare.

MONETTI. Causa « non imputabile » si ha quando un insegnante non riesce a svolgere quel particolare servizio per ragioni non dipendenti dalla sua volontà.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Piuttosto vi rientra la soppressione del servizio, la soppressione di un posto. Questa espressione « causa non imputabile » si adopera anche in casi di posti soppressi.

TRIMARCHI. Proporrei un'altra formula: « causa non dipendente dalla sua volontà ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allargherebbe molto creando molte scappatoie. « Cause non imputabile » è un termine ormai nell'uso.

Presidenza del Presidente RUSSO

PRESDENTE. Insiste, senatore Trimarchi?

TRIMARCHI. Non insisto.

PRESDENTE. L'emendamento Basile viene dunque ritirato.

Ancora sul quinto comma, è stato presentato dal senatore Zaccari un emendamento, tendente a sopprimere le parole: « o per uno dei motivi di famiglia o di salute che vengono valutati ai fini dei trasferimenti a domanda ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Zaccari.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma nel testo emendato e coordinato, che risulta del seguente tenore:

« Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili ».

(È approvato).

Metto ai voti il sesto comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 5 che, nel testo modificato e coordinato con i precedenti articoli risulta così definitivamente formulato:

« L'assegnazione prevista nei precedenti articoli non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti come servizio effettivo di insegnamento nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dall'assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale ».

(È approvato).

Art. 6.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che da data non posteriore al 1° ottobre 1965 prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre Amministrazioni statali cessano, a domanda, di appartenere ai rispettivi ruoli e sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento, continuando a fruire del trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

Il collocamento nel ruolo anzidetto, per non più di 2.200 unità, è disposto subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal Capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore, l'ispettore presta servizio. Qualora il numero dei richiedenti superi il contingente predetto sono esclusi dal collocamento coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo.

L'insegnante, il direttore, l'ispettore che non ottiene il collocamento nel ruolo transitorio di cui al primo comma viene restituito alle sue funzioni, salva restando la possibilità di essere utilizzato nei compiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4.

La senatrice Ariella Farneti ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'assegnazione prevista nel precedente articolo non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede del personale distaccato di cui agli articoli precedenti sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Gli insegnanti, i direttori didattici, gli ispettori scolastici che cessano dall'assegna-

zione provvisoria dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti, ottengono l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale, ed hanno diritto, a richiesta, di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, sia nel Comune nel quale erano titolari, sia in altri Comuni della provincia diversi dal capoluogo.

Il personale di cui al precedente comma ha diritto di fruire della precedenza per il Comune nel quale era titolare qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli del distacco.

Gli insegnanti elementari possono inoltre partecipare al movimento generale per le sedi di una provincia diversa da quella di titolarità; i direttori didattici e gli ispettori scolastici possono partecipare al trasferimento del personale direttivo e ispettivo delle scuole elementari.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che cessino dall'assegnazione prima del termine di un quinquennio, per cause loro non imputabili. Nei casi diversi, l'insegnante, il direttore didattico, l'ispettore scolastico è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il trasferimento.

Le assegnazioni presso il Ministero della pubblica istruzione e presso i Provveditorati agli studi, previste dall'articolo 5, a differenza di quelle previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 si esauriscono, sia per i motivi contemplati nel presente articolo, sia per altri motivi che comportano comunque la cancellazione dei ruoli di appartenenza (collocamento a riposo, dimissioni, passaggio ad altri ruoli).

Tale emendamento si deve intendere precluso dalla precedente votazione sull'altro sostitutivo dell'articolo 5, presentato dalla stessa senatrice Farneti.

Al primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti; il primo dal relatore, senatore Zaccari, tendente a sopprimere le parole: « da data non posteriore al 1° ottobre 1965 »; e il secondo, dal se-

natore Baldini, tendente a sostituire le parole: « 1° ottobre 1965 », con le altre: « 1° ottobre 1966 ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo l'emendamento presentato dal senatore Zaccari.

BALDINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

(È approvato).

Dalla senatrice Farneti Ariella è stato poi presentato un emendamento subordinato, tendente ad aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: « Il servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento, è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo nelle scuole elementari, prestato nel rispettivo ruolo degli insegnanti elementari, direttori didattici e ispettori scolastici ».

Dal senatore Zaccari è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dello stesso comma le seguenti parole: « Il servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento è riconosciuto a tutti gli effetti, come servizio prestato nel ruolo di provenienza ».

ROMANO. Mi associo all'emendamento proposto dalla senatrice Farneti, che precisa il concetto più chiaramente di quanto non faccia l'emendamento del senatore Zaccari: « servizio effettivo nelle scuole elementari, prestato nel rispettivo ruolo dagli insegnanti elementari, direttori didattici e ispettori scolastici ». Se parliamo solo del ruolo di provenienza, si potrebbe pensare ad una situazione statica, che rimane fissa al momento in cui la legge viene approvata. Invece vogliamo precisare che rimangono sempre gli stessi diritti di cui godono gli insegnanti elementari, direttori didattici e ispettori scolastici, anche nei successivi sviluppi di carriera.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se un maestro vince il concorso e viene promosso direttore o un direttore viene promosso ispettore, escono dal ruolo ad esaurimento.

ROMANO. Se diciamo soltanto « ruolo di provenienza », si può pensare ai diritti di cui godono gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici nel momento in cui si approva la legge; invece dobbiamo precisare che si tratta dei diritti di cui godono oggi e di cui potranno godere nel futuro gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici qualora vengano approvate delle disposizioni legislative più vantaggiose nei loro confronti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È il riferimento al futuro che non capisco!

ROMANO. Se parliamo soltanto di ruolo di provenienza, si può obiettare: essi provenivano dal ruolo degli insegnanti elementari i quali, al momento dell'approvazione della legge godevano di certi benefici, quindi i vantaggi successivi non li possiamo riconoscere. Noi invece vogliamo garantire loro sia i benefici presenti, sia quelli che potranno essere previsti nel futuro.

Inoltre, per evitare la possibilità di una interpretazione restrittiva, non da parte del Ministero, ma eventualmente da parte del Tesoro o anche della Corte dei conti, riteniamo opportuno presentare il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione, in sede di approvazione dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1833, precisa che i diritti derivanti dall'appartenenza al ruolo transitorio ad esaurimento si estrinsecano nel senso che al personale di cui trattasi si applicano tutte le norme vigenti in materia di stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari, dei Direttori didattici e degli ispettori scolastici e tutte quelle che potranno essere emanate (ad esempio: concorsi per merito distinto; scrutinio per merito comparativo; concorso per direttore didattico, concorso

per ispettore scolastico; concorso per ispettore centrale; incarico di insegnamento nella scuola media ed eventuale inquadramento nei ruoli del personale degli Istituti di istruzione secondaria; missione al Magistero; distacchi presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero; congedi ed aspettative; riconoscimento dei servizi non di ruolo; miglioramenti economici; collocamento a riposo, eccetera) ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono perplessa circa la specificazione « come servizio effettivo nelle scuole elementari, prestato nel rispettivo ruolo degli insegnanti elementari, direttori didattici e ispettori scolastici », perchè non vorrei che domani, se un maestro per esempio viene promosso direttore didattico, si risolvesse in una difficoltà per quanto concerne il trattamento di quiescenza. È questa la mia sola preoccupazione, altrimenti, siccome in fondo diciamo le stesse cose, non avrei alcuna difficoltà.

DONATI. Direi di adottare la formula proposta dal senatore Zaccari con l'aggiunta della parola « effettivo » riferita al servizio prestato.

ZACCARI, *relatore*. D'accordo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo modo li verremmo ad escludere da alcuni benefici.

ROMANO. Potrebbe però verificarsi che un maestro elementare, attualmente distaccato presso il Ministero, partecipi al concorso per direttore didattico. Avrebbe allora la possibilità di rimanere ancora nel ruolo ad esaurimento?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esce dal ruolo ad esaurimento, però usufruisce non solo dei benefici che ha il maestro, ma anche di quelli che spettano al direttore.

R O M A N O . Ritiriamo il nostro emendamento, però riteniamo di dover ugualmente presentare l'ordine del giorno interpretativo del testo.

P R E S I D E N T E . Resta allora lo emendamento al primo comma, del senatore Zaccari, aggiuntivo delle seguenti parole: « Il servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo prestato nel ruolo di provenienza ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi viene un dubbio: ammettiamo che un maestro abbia usufruito di un servizio di combattente; se diciamo « servizio effettivo », gli viene riconosciuto?

M O R A B I T O . No.

B E L L I S A R I O . E se uno diviene parlamentare? Non gli viene riconosciuto ugualmente?

F A R N E T I A R I E L L A . Non vorremmo certo danneggiarli!

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe meglio dire: « come servizio nella scuola elementare » e basta.

R O M A N O . Diciamo: « come servizio effettivamente prestato nella scuola ».

S T I R A T I . Si potrebbe dire: « Il servizio reso nel ruolo transitorio deve essere considerato come servizio nella scuola elementare ».

D O N A T I . Faccio notare alla Commissione che se non si mette il « servizio effettivamente prestato, o il « servizio effettivo » non si riuscirà a far partecipare queste persone ai concorsi direttivi.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho paura del contrario, senatore Donati,

perchè nei due ultimi concorsi a preside c'è stato un diverso trattamento, cioè nel primo il servizio è stato calcolato, nel secondo no; cosicchè le stesse persone si sono trovate ad averlo valutato una volta e a non averlo valutato una seconda volta, proprio per una diversa valutazione di tale aggettivo « effettivo ». Dobbiamo quindi stare molto attenti.

D O N A T I . Nei concorsi direttivi si richiedono tre anni di servizio effettivamente prestato come maestro ordinario. Ora, se non ci mettiamo lo « effettivamente prestato » questi, se non hanno già in precedenza coperto il periodo considerato, non parteciperanno mai ai concorsi direttivi.

G U A R N I E R I . Porto un caso personale: il mio. Il famoso biennio di prova, per esempio, io non ho potuto farlo perchè ero chiamato alle armi, servizio non « effettivo » a tal fine e l'ho dovuto fare dopo; questo malgrado che il servizio militare fosse considerato servizio scolastico. Allora è chiaro che in questo caso il servizio effettivo è quello che effettivamente si presta nella scuola. Quel periodo è valido agli effetti della pensione, ma non agli effetti del servizio nella scuola.

R O M A N O . Questo conferma la tesi del collega Donati.

Se stessimo approvando un provvedimento che riguarda gli ispettori scolastici che debbono avere « effettivamente » prestato il servizio di direttore didattico per tanti anni, allora il problema sorgerebbe, ma in questo caso non sorge perchè dobbiamo dire il contrario, cioè che questi impiegati prestano servizio presso il Ministero della pubblica istruzione nel ruolo transitorio che deve essere considerato come servizio effettivamente prestato nella scuola elementare.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ordine del ruolo dei direttori didattici è cambiato da quando sono stati riconosciuti determinati servizi non effettivi.

D O N A T I . Ma in quel caso c'è una legge che dice che il servizio effettivo deve essere retrodatato dal 1943; ecco perchè richiediamo lo « effettivo », perchè se non è tale, è di altra natura e non dà certi diritti. Ripeto che uno non può concorrere a direttore didattico se non ha fatto tre anni di servizio effettivo.

M O N E T I . Faccio osservare al collega Donati che anche la parola « effettivamente » sembra che non sia sempre riuscita a togliere una interpretazione restrittiva. Il senatore Bellisario domandava: che cosa è successo ai parlamentari cui il servizio è riconosciuto effettivo, ma non di insegnamento, tanto è vero che chi vuole partecipare ad un concorso a preside deve fare i suoi anni di insegnamento? Come si può evitare questo scoglio che, effettivamente, esiste?

S P I G A R O L I . Lo « effettivamente prestato » racchiude questo e altro. Il collega Moneti fa riferimento a situazioni che non hanno niente a che vedere con il servizio effettivo, perchè, per quanto riguarda i parlamentari, la legge non parla di servizio effettivo.

In realtà, « servizio effettivo » è l'espressione tecnica che viene usata in tutti i casi e, a mio avviso, non possono sorgere equivoci.

P R E S I D E N T E . Ritengo che vada bene l'espressione « effettivamente prestato ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Zaccari, che risulta così formulato:

« Il servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza ».

(È approvato).

Propongo che tale norma venga inserita nel testo dell'articolo come comma a sè, da aggiungere dopo il primo.

(Così rimane stabilito).

Metto ai voti il primo comma, nel testo modificato con l'emendamento del relatore, già accolto dalla Commissione.

(È approvato).

Il senatore Zaccari ha poi presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « Qualora il numero dei richiedenti risulti inferiore al contingente predetto, è consentito il collocamento nel ruolo previsto dal presente articolo anche di insegnanti elementari ordinari del ruolo normale, che non abbiano il requisito del servizio indicato nel primo comma, e che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il senatore Baldini ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « il collocamento nel ruolo anzidetto, per non più di 2.200 unità », con le seguenti: « il collocamento nel ruolo anzidetto, per un massimo di unità che non superi il numero di coloro che alla data di cui al primo comma si trovino di fatto in servizio presso gli uffici su indicati ».

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Avendo soppresso l'indicazione del 1º ottobre 1965, l'emendamento del senatore Zaccari è sempre valido?

D O N A T I . Se non vi sono richiedenti, il collocamento viene esteso ad altri.

B A L D I N I . Accetto la proposta del senatore Zaccari e ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . La senatrice Farneti ha presentato un emendamento tendente ad inserire, alla fine dell'emendamento Zaccari, le seguenti parole: « Essi saranno inclusi nel ruolo transitorio ad esaurimento sulla base di una graduatoria nazionale con la valutazione di tutti i titoli culturali e di servizio ».

F A R N E T I A R I E L L A . Tale emendamento prevede che gli aspiranti deb-

bano essere inclusi in graduatorie. Poniamo il caso che rimangano in servizio 2.000 insegnanti; per arrivare a 2.200 ne occorrono altri 200: come farete a scegliere questi 200 se le domande fossero 500?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come farebbe lei queste graduatorie?

FARNETI ARIELLA. Se le domande superano il numero degli insegnanti necessari, come si fa a scegliere fra tutti quelli che le hanno presentate? Sarà pure necessario fare una graduatoria. Possono esserci anche degli uomini: come fate a scegliere gli uomini?

Troviamo una formulazione più esatta, perchè quella proposta mi pare che non vada bene.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La questione mi pare assorbita dal fatto che gli interessati facciano la domanda.

DONATI. Usiamo la formula che abbiamo adottato precedentemente all'articolo 4: « titoli specifici e di servizio ».

ROMANO. D'accordo: si precisi che le domande saranno selezionate sulla base della valutazione dei titoli specifici e di servizio.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Selezionati no.

FARNETI ARIELLA. Allora mettiamo: « saranno scelti ».

ROMANO. Si può dire: « saranno assunti sulla base di una comparazione dei titoli ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No, perchè, veda, noi andiamo già al di là di quello che avevamo stabilito nel concerto dei Ministri togliendo la data del 1965. Adesso,

se introduciamo anche la graduatoria, creiamo senz'altro delle difficoltà. Si potrebbe dire così: « È consentito il collocamento nel ruolo previsto dal presente articolo in base a titoli specifici o di servizio anche di insegnanti elementari ordinari del ruolo normale, che non abbiano il requisito del servizio indicato nel primo comma ».

ROMANO. Meglio dire: « sulla base di titoli specifici o di servizio ».

MAIER. Quali titoli specifici?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Precisiamo allora, in analogia a quanto è stato stabilito nel precedente articolo 4: « tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio ».

ZACCARI, *relatore*. D'accordo.

FARNETI ARIELLA. Anch'io concordo, e ritiro pertanto l'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma nel suo insieme nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

È stato, infine, presentato dal senatore Morabito un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 6, il comma seguente:

« Tutti gli insegnanti elementari, a suo tempo distaccati presso il Ministero della pubblica istruzione ed i Provveditorati agli studi, vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale del 10 settembre 1957 e successive modifiche, possono optare

per l'istituendo ruolo transitorio di cui al primo comma dell'articolo 6 ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettarlo, perchè non si tratta più di insegnanti: è personale immesso nel ruolo della carriera di concetto dei Provveditorati agli studi, dopo concorso per titoli indetto con decreto ministeriale.

MORABITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 362, venne, tra l'altro, istituito il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi.

In base a tale decreto, in data 10 settembre 1957, venne indetto un concorso per titoli per accedere alla qualifica della predetta carriera del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi e, al concorso in parola, vennero ammessi i dipendenti statali appartenenti a carriere alle quali si accede con diploma di istituto secondario di secondo grado e che rivestivano qualifica corrispondente o equiparata, nel trattamento economico, a quella cui intendevano concorrere.

Parteciparono al concorso, il cui svolgimento ebbe la durata di ben quattro anni, parecchi insegnanti elementari distaccati presso il Ministero della pubblica istruzione e i Provveditorati agli studi; i vincitori, all'atto della loro immissione nel ruolo della carriera di cui sopra, vennero inquadrati nei coefficienti per i quali avevano concorso, ma che in effetti risultavano ormai di gran lunga inferiori a quelli nel frattempo da loro raggiunti, in base agli sviluppi di carriera degli insegnanti elementari e ciò soprattutto, come si è detto, a causa della lunga durata del concorso stesso.

I predetti insegnanti, avvalendosi però del sesto comma dell'articolo 4 del bando di concorso sopra citato — il quale contemplava che i vincitori del concorso stesso sarebbero stati inquadrati nella nuova qualifica secondo l'ordine di graduatoria, conservando l'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza — accettarono la no-

mina, pensando di poter subito raggiungere il coefficiente da loro goduto come maestri, in quanto quasi tutti i posti nel ruolo della carriera di concetto erano vuoti.

Ma nel frattempo venivano inseriti nei predetti ruoli altri dipendenti statali, provenienti dalla carriera esecutiva e, pertanto, i maestri si trovarono bloccati (tuttora dura tale situazione) nei coefficienti in cui erano stati immessi all'atto della nomina, inferiori a quelli da loro già raggiunti, e con un assegno *ad personam* assorbibile con gli scatti maturati nei coefficienti stessi.

Ora, con il disegno di legge in discussione viene istituito un ruolo transitorio ad esaurimento per gli insegnanti elementari attualmente distaccati presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i provveditorati agli studi, il Ministero della pubblica istruzione, e via di seguito.

I predetti insegnanti però continueranno a fruire del trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

Questa disparità di situazione economica e di carriera in cui si verrebbero a trovare gli insegnanti elementari distaccati, vincitori del concorso sopra indicato, e gli insegnanti per i quali dovrebbe essere creato il ruolo transitorio (con tutti gli sviluppi di carriera loro spettanti quali maestri) non trova giustificazione di fronte alle legittime aspettative dei vincitori del concorso più volte citato, per cui si rende necessario un emendamento, in base al quale gli insegnanti già inquadrati nei ruoli amministrativi nella qualità di ex distaccati presso gli uffici sopra indicati possano optare per l'inserimento nel ruolo transitorio in parola.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è che quegli insegnanti siano stati inquadrati nei ruoli amministrativi perchè distaccati. Si è data loro la possibilità di sostenere un concorso e di essere valutati in base ai risultati di esso, ma senza alcun obbligo di partecipazione; così come erano liberi, una volta superato il concorso stesso, di accettare il passaggio nel ruolo o di rimanere invece nel ruolo di provenienza. Una volta accettato il passaggio, però, non

sono più insegnanti, sono amministrativi inquadrati in quello che una volta era il gruppo « B »; ed in tale veste prestano la loro opera presso i provveditorati, con gli sviluppi della carriera di concetto, accanto a maestri distaccati che conservano il loro stato giuridico.

Circa i quattro anni trascorsi prima della nomina, questi dimostrano una volta di più che tale personale ha avuto tutte le possibilità per valutare la strada da scegliere, anche dopo un periodo di esperienza pratica; per cui non è più possibile, ora, consentire loro di tornare indietro.

MORABITO. Si tratterebbe di temperare...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Comprendo che in futuro si potrebbe dare ai maestri in questione quella possibilità della riassunzione in servizio che è data a tutti i maestri elementari i quali cessino dal servizio stesso; e sarebbe già qualcosa di eccezionale. Ma col provvedimento in esame ciò non può essere contemplato, poichè tratta di un altro ruolo.

BELLISARIO. Quei maestri non sono più nella scuola.

MAIER. Indubbiamente, dal punto di vista giuridico, è difficile, se non impossibile, tornare indietro. Bisogna però considerare che a suo tempo gli interessati optarono per quella scelta in quanto incoraggiati a farlo per uscire da una determinata situazione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Quanto è avvenuto, senatore Maier, è avvenuto dietro loro richiesta; e noi procedemmo in quel senso anche superando degli ostacoli da parte degli amministrativi, i quali, per la verità senza troppa comprensione, si lamentavano del fatto che quegli insegnanti avrebbero sottratto loro dei posti.

MAIER. La verità è che non si dovrebbe mai permettere il verificarsi di certe situazioni. Speriamo che con questo si chiuda.

PRESIDENTE. Allora, con questi chiarimenti, e con la prospettiva che la questione possa riproporsi nel futuro, il senatore Morabito intende ancora insistere nella sua proposta?

MORABITO. Non posso rinnegare i principi che l'hanno ispirata, e quindi debbo insistere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Morabito.

(Non è approvato).

I senatori Sand e Saxl propongono il seguente comma aggiuntivo:

« Attesa la particolare situazione dell'Amministrazione scolastica dell'Alto Adige, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il provveditore agli studi di Bolzano, fisserà, con proprio decreto, il numero degli insegnanti comandati da riservare per l'Ufficio scolastico di Bolzano onde garantire il funzionamento di detto Ufficio. La scelta del personale docente da includere nel ruolo ad esaurimento dell'Ufficio scolastico di Bolzano potrà essere effettuata, ove necessario, anche tra il personale docente comandato successivamente al 1° ottobre 1965 presso enti o istituzioni ausiliari della scuola ».

ZACCARI, *relatore.* A mio avviso lo emendamento non può essere accolto, perchè anche in questo caso il numero dei maestri distaccati deve essere definito secondo le norme seguite da tutti gli altri provveditorati. Se vi sono situazioni particolari penso che il Ministero abbia sempre la possibilità di intervenire in via amministrativa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Concordo col relatore, perchè non si può creare una situazione particolare.

P R E S I D E N T E. I senatori proponenti non sono presenti. Si intende quindi che abbiano ritirato il loro emendamento.

Il senatore Basile ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Gli insegnanti, i direttori e gli ispettori, collocati nel ruolo transitorio ad esaurimento non possono essere utilizzati in funzioni inferiori a quelle della carriera di concetto per i primi e della carriera direttiva per i secondi ».

Non essendo presente il senatore proponente, s'intende che lo abbia ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6 nel suo insieme. Avverto che, in sede di coordinamento, sembra opportuno introdurre qualche modificazione formale nel secondo comma, dopo l'inserimento dell'emendamento aggiuntivo del relatore.

Do lettura del testo coordinato:

« Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali cessano, a domanda, di appartenere ai rispettivi ruoli e sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento, continuando a fruire del trattamento economico e di carriera del ruolo di provenienza.

Il servizio nel ruolo transitorio ad esaurimento è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.

Il collocamento nel ruolo transitorio ad esaurimento, per non più di 2.200 unità, è disposto subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore, l'ispettore presta servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto, dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare nell'anzidetto ruolo, tenendo conto di eventua-

li titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale, sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante, il direttore, l'ispettore che non ottiene il collocamento nel ruolo transitorio di cui al primo comma viene restituito alle sue funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnato ai compiti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4 ».

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'articolo 6 nel testo del quale ho dato lettura.

(*E approvato*).

Il senatore Bellisario propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 6, il seguente articolo:

Art. 6-bis.

Nei confronti degli insegnanti elementari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed inquadrati nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui al precedente articolo 6, si applica l'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610.

B E L L I S A R I O. Desidero illustrare brevemente il mio emendamento.

L'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, stabilisce che i maestri, che alla data di entrata in vigore della suddetta legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, in base all'articolo 116 dell'ordinamento del Monte pensioni, continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza. Stabilisce, inoltre, che gli emolumenti spettanti a questi maestri rimangono a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli

insegnanti e sono ripartiti a carico dei singoli bilanci degli Istituti di previdenza.

Ora l'articolo 6-bis da me proposto serve a chiarire che la speciale disposizione prevista da questo articolo 41 della legge n. 610 non viene abrogata, ma anzi, per uniformità di trattamento, viene estesa a quei pochi altri maestri che sono stati chiamati a prestare questo identico servizio successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.

ZACCARI, *relatore*. Ho esaminato l'emendamento presentato dal senatore Bellisario e ritengo che il problema da lui prospettato possa essere risolto aggiungendo all'articolo 8, dove sono state citate le leggi che non vengono abrogate dal provvedimento in discussione, anche l'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610. In questo modo i diritti dei maestri tutelati dalla suddetta legge sarebbero completamente salvaguardati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho esaminato a lungo questa questione con il senatore Zaccari ed anch'io sono del parere che i diritti di questi maestri possano essere fatti salvi mediante il richiamo dell'articolo 41 nell'articolo 8 del presente disegno di legge, il quale fa un elenco delle leggi che rimangono in vigore anche dopo l'approvazione del provvedimento in discussione.

Non è possibile accogliere, viceversa, la estensione di questo trattamento ai maestri che sono stati distaccati dopo l'entrata in vigore della legge n. 610 perchè il Tesoro non ce lo consente.

BELLISARIO. Dal 1952, cioè da quando è stata varata la legge n. 610, ad oggi sono stati distaccati presso questi Istituti di previdenza altri insegnanti per i quali, evidentemente, questa legge non opera. Ora, poichè stiamo regolarizzando la posizione di tutti i comandati, perchè non si vuole regolarizzare anche la posizione di questi ultimi?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perchè questi maestri sono stati distaccati di fatto e non per la legge n. 610. Concedere un'estensione come quella ora proposta, significherebbe sollecitare molte altre categorie a presentare analoghe richieste, che poi non potremmo accettare.

BELLISARIO. L'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, recita al primo comma: « I maestri che alla data di entrata in vigore della presente legge sono distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, in base all'articolo 116 dell'ordinamento del Monte pensioni approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176, continuano a prestare servizio, nella posizione di comando e senza necessità di successive conferme triennali, per i servizi amministrativi, tecnici e contabili degli Istituti di previdenza ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei ha ragione quando dice che vi è stata una dimenticanza e che quindi si deve inserire anche questo articolo nell'elenco delle leggi che rimangono in vigore, ma non ha ragione quando prevede una estensione che non è stata accettata per nessun'altra categoria. Non può fare pertanto una questione di questo genere, perchè oltre a quella vi sono tante altre categorie in analoghe situazioni.

BELLISARIO. Allora questi devono rientrare tutti nella scuola?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come tutti gli altri.

BELLISARIO. È necessario però tenere presente che non si tratta di distaccati alle segreterie dei Ministri, ma di distaccati ad uffici del Tesoro per necessità degli uffici stessi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ve ne sono solo in questi uffici, ma an-

che in altri e tutti rientrano. Insomma si elimina tutto, salvo i diritti acquisiti per legge precedenti.

Possiamo quindi inserire la legge n. 610 nell'elenco delle leggi, ma non possiamo — ripeto — estendere questo diritto perchè tale estensione non è stata accolta dal Tesoro.

BELLISARIO. Per quali motivi?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perchè si vogliono eliminare queste utilizzazioni extrascolastiche; tanto è vero che si è ridotto il ruolo ad esaurimento. I rimanenti tornano tutti nella scuola e non negli uffici, altrimenti cadrebbe uno dei motivi che hanno determinato l'accordo sul presente provvedimento e cioè la sistemazione definitiva dell'utilizzazione del personale insegnante in altre attività, al quale viene appunto salvaguardato un diritto acquisito in base ad una legge precedente.

DONATI. La legge stabilisce l'utilizzazione di costoro lasciandoli però maestri di ruolo: noi invece stabiliamo che i maestri di ruolo faranno i maestri, salvo nei casi previsti da questa legge.

ZACCARI, *relatore*. Infatti questi insegnanti al momento attuale sono considerati fuori ruolo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il provvedimento ha una sua importanza proprio perchè sistema chiaramente e giuridicamente queste posizioni ed impedisce che si creino nuove condizioni di questo genere. E noi riteniamo che tutto ciò sia giovevole alla scuola.

BELLISARIO. È un discorso che si può accettare senz'altro, però voglio fare una sola osservazione e concludo, perchè mantengo l'emendamento proposto: se esiste una legge che regolarizza la posizione di questi maestri distaccati fino al 1952, o

aboliamo questa legge in modo che anche quelli che sono entrati, per loro fortuna, prima del 1952 vengano a non avere più questo beneficio, oppure credo che, per giustizia, dobbiamo estenderlo anche a quelli che hanno prestato lo stesso servizio, ma che hanno avuto la sfortuna di averlo prestato dopo il 1952.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una questione che si può estendere a tutti i comandi.

BELLISARIO. La conseguenza dell'abolizione di questa legge è che si devono abolire tutte quelle altre leggi che hanno autorizzato questi comandi, altrimenti ingeneriamo queste posizioni di sperequazione tra coloro che hanno avuto la fortuna di beneficiare di una legge sino ad un certo tempo e quelli che hanno avuto la sfortuna di non poterne beneficiare più. Ed io faccio anche il caso umano. Ci sono delle persone che sono entrate in quell'ufficio dal 1953: e adesso, a 14 anni di distanza, noi li rimandiamo nella scuola? E allora perchè non rimandiamo nella scuola anche coloro che ci sono da 15, 16 e 17 anni?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perchè c'è una legge in merito!

BELLISARIO. Dico che come abbiamo regolarizzato i comandi, dobbiamo regolarizzare anche questa materia, perchè queste persone in questi uffici, o sono necessarie o non lo sono.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste non sono attività parascolastiche, senatore Bellisario, oggetto del presente provvedimento.

BELLISARIO. Comunque insisto nell'emendamento.

ZACCARI, *relatore*. All'articolo 8 c'è un mio emendamento tendente ad ag-

giungere all'elenco delle leggi attualmente operanti le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per fare salvi i diritti di quegli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge erano in servizio. Oltre questo — sentita anche la discussione che si è qui svolta — credo non sia possibile andare.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Belisario.

(Non è approvato).

Art. 7.

Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola elementare con attività di sperimentazione didattica, di carattere educativo-sociale e comunque integrative e complementari dell'istruzione primaria sono ammessi a stipulare apposita convenzione col Ministero della pubblica istruzione, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella convenzione.

Il numero degli insegnanti di cui al precedente comma non può essere complessivamente superiore a 800 unità, ripartite fra gli enti con decreto ministeriale.

Gli enti ai quali si riferisce la disposizione contenuta nel primo comma, presso i quali siano già in servizio insegnanti elementari, direttori o ispettori, per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, debbono presentare domanda entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

Sono stati presentati dalla senatrice Ariella Farneti due emendamenti, uno soppressivo dell'interno articolo e l'altro, subordinato, tendente a sostituire al primo comma, il seguente: «Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola elementare con attività di sperimentazione didattica, nonché enti nazionali che, democraticamente organizzati, svolgano istituzionalmente attività di assistenza sociale a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole

elementari, sono ammessi a stipulare apposita convenzione col Ministero della pubblica istruzione, da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste dalla convenzione ».

F A R N E T I A R I E L L A. Illustrerò entrambi gli emendamenti. Innanzi tutto proponiamo la soppressione dell'intero articolo perchè non riteniamo che sia giusto che lo Stato, il Ministero della pubblica istruzione paghino insegnanti poi utilizzati da istituti ed enti che non sono parte dello Stato. Questo rappresenta una forma di finanziamento indiretto di enti privati. Comunque, poichè l'onorevole Maria Badaloni ha affermato, quando abbiamo discusso di questa questione nel comitato ristretto, che alcune mansioni ed attività integrative della scuola non possono essere assunte immediatamente dalla scuola, in quanto la scuola non sarebbe attrezzata per l'assunzione di questi tipi di attività, presentiamo anche un emendamento subordinato teso a limitare quanto più possibile questi incarichi al di fuori del Ministero della pubblica istruzione presso enti che, pur operando nel settore della scuola elementare, non sono enti statali.

Il nostro emendamento subordinato ha il fine, come dicevo, di restringere quanto più possibile questi comandi presso enti privati, affinchè la scuola sia sempre più messa in grado di affrontare tutte quelle attività scolastiche, parascolastiche e integrative, che la scuola stessa deve assolvere in prima persona e non tramite terzi.

Z A C C A R I, *relatore*. Sull'articolo 7 praticamente si è impostata la discussione in seno alla sottocommissione. Una prima osservazione che desidero fare è questa: se esiste la scuola integrata lo si deve in parte proprio all'attività di questi enti che, ripeto, hanno continuato e continuano ad esercitare la loro attività, a fianco della scuola, per tutte le funzioni varie inerenti alla scuola: lo Stato non ha infatti una sua organizzazione, una sua attrezzatura.

Se togliessimo l'articolo 7, la scuola verrebbe improvvisamente privata di un ausilio e una collaborazione quanto mai utili e indispensabili. A questo proposito, velocemente, perchè non posso attardarmi, vorrei dire che ho fatto un piccolo accertamento sulla attività svolta dall'Ente nazionale per la protezione del fanciullo. Ho dei dati che si riferiscono agli anni 1964-1965, circa la opera svolta da questi istituti: è un cumulo di attività svolta a favore della scuola che non può assolutamente essere ignorata o negletta. In questi enti operano insegnanti comandati, che si dedicano esclusivamente a queste attività collaterali della scuola primaria.

Quindi ci siamo trovati in un'enorme difficoltà al pensiero di dover abolire questo articolo 7, e abbiamo cercato piuttosto di andare incontro alle perplessità ed ai dubbi sollevati anche da parte degli onorevoli colleghi. A tale scopo è stato predisposto un emendamento, che mi sono permesso di presentare anche a nome della sottocommissione, il quale tende a sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria, con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica, soggetti a vigilanza a norma delle vigenti disposizioni » (questa dizione nell'articolo 7 non c'era: l'abbiamo voluta aggiungere per dire proprio come la volontà della Commissione è che questi enti siano effettivamente vigilati nella loro attività) « nonchè Enti che svolgono istituzionalmente attività sociale o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, sono ammessi a stipulare con il Ministero della pubblica istruzione apposita convenzione da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero stesso, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella suddetta convenzione ».

Per legge, le convenzioni stipulate dagli enti con il Ministero debbono essere pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione in modo che tutti possano rendersi conto della natura e

degli scopi degli enti con i quali queste convenzioni sono state realizzate.

Io vorrei proprio invitare tutti i colleghi a rendersi conto dello stato di disagio in cui si metterebbero gli alunni nel caso in cui si dovesse abolire l'attività — per me meritoria — che questi enti svolgono a favore della scuola elementare, per cui mi permetto di invitarli ad approvare l'emendamento elaborato dalla sottocommissione, tendente a creare quelle garanzie, che tutti attendono, per una più esatta utilizzazione degli insegnanti e per un controllo più effettivo, da parte del Parlamento e del Ministero.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo pienamente con quanto ha detto il relatore. Abbiamo lungamente discusso l'articolo: penso che siano state eliminate, o per lo meno si sia venuti incontro a tutte le preoccupazioni. Debbo aggiungere soltanto che il servizio affidato a questi enti è sempre sotto la vigilanza della scuola; quindi anche questa è una garanzia aggiuntiva. È un servizio che viene qualificato normalmente, come ogni altro servizio, con gli stessi sistemi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dalla senatrice Farneti Ariella tendente a sopprimere l'intero articolo 7.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento subordinato, al primo comma, presentato dalla senatrice Farneti Ariella.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'emendamento testè illustrato dal relatore senatore Zaccari tendente a sostituire, al primo comma, il seguente:

« Enti istituzionalmente operanti nel settore della scuola primaria, con attività integrative e complementari o di sperimentazione didattica, soggetti a vigilanza a norma delle vigenti disposizioni, nonchè enti che svolgono istituzionalmente attività sociale

o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, sono ammessi a stipulare con il Ministero della pubblica istruzione apposita convenzione, da pubblicare sul « Bollettino ufficiale » del Ministero stesso, al fine di poter utilizzare insegnanti ordinari del ruolo normale, particolarmente qualificati per le attività previste nella suddetta convenzione ».

(È approvato).

Metto ai voti i commi successivi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1 giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono a cessare in concomitanza con gli adempimenti previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e, comunque, con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il personale comandato con destinazioni diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 6 o non utilizzato ai sensi dell'articolo 7 cessa da tale posizione con l'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e ne-

gli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

A questo articolo c'è solo un emendamento aggiuntivo presentato dal relatore tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « 14 settembre 1946, n. 112 », le seguenti: « dalle disposizioni contenute nell'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni e dalle disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorrerà anche inserire un rinvio all'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, qui omesso per mero errore di fatto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1° giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, n. 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964, n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto ».

(È approvato).

Metto ai voti il commi successivi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 9.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è compresa tra gli oneri ai quali si provvede con gli stanziamenti indicati dall'articolo 4 della legge concernente il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, nel quale si inserirà dal terzo anno in misura di lire 741 milioni per l'anno 1968, lire 491 milioni per l'anno 1969 e lire 241 milioni per l'anno 1970.

Nessuna maggiore spesa è prevista per l'attuazione della presente legge per gli anni 1966 e 1967.

(È approvato).

Prima di porre in votazione il disegno di legge nel suo complesso faccio presente alla Commissione che il senatore Romano, unitamente alla senatrice Farneti Ariella, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 6^a Commissione, in sede di approvazione dell'articolo 6 del disegno di legge n. 1833, precisa che i diritti derivanti dall'appartenenza al ruolo transitorio ad esaurimento si estrinsecano nel senso che al personale di cui trattasi si applicano tutte le norme vigenti in materia di stato giuridico ed economico degli insegnanti elementari, dei Direttori didattici e degli ispettori scolastici e tutte quelle che potranno essere emanate (ad esempio: concorsi per merito distinto; scrutinio per merito comparativo; concorso per direttore didattico, concorso per ispettore scolastico; concorso per ispettore centrale; incarico di insegnamento nella scuola media ed eventuale inquadramento nei ruoli del personale degli Istituti di istruzione secondaria; missione al Magistero; distacchi presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero; congedi ed aspettative; riconoscimento dei servizi non di ruolo; miglioramenti economici; collocamento a riposo, eccetera) ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*

Il Governo accetta tale ordine del giorno come raccomandazione purchè esso non venga inteso come interpretazione limitativa dell'articolo 6 del disegno di legge.

ROMANO. Brevemente, desidero motivare il voto contrario del Gruppo politico cui appartengo al provvedimento in esame, che consideriamo parziale e contingente e che rinvia ancora una volta la riforma dell'amministrazione scolastica.

Il presente disegno di legge, all'interno della stessa amministrazione scolastica, determina gravi sperequazioni tra le varie categorie soprattutto attraverso la creazione di un ruolo ad esaurimento presso il Ministero della pubblica istruzione.

Il nostro voto contrario è anche motivato dal fatto che, come diceva la collega Farneti, il disegno di legge si risolve in una forma di finanziamento indiretto di alcuni enti pubblici e privati, da parte del Ministero, contro il preciso dettato dell'articolo 33 della Costituzione; inoltre, la definizione degli enti data dall'articolo 4 e dall'articolo 7 è estremamente generica e può, a nostro avviso, dare adito nel futuro ad applicazioni non troppo regolari delle norme.

Il disegno di legge rifiuta la istituzione di una graduatoria per quanto riguarda l'assegnazione degli insegnanti presso gli enti e presso le segreterie delle Direzioni didattiche e, inoltre, mentre accoglie parzialmente la richiesta di ampliamento degli organici, rinvia *sine die* il problema della scuola integrata sul quale il Parlamento dovrebbe invece esprimere la propria meditata decisione sulla base delle considerazioni unanimemente accettate in sede di Commissione di indagine.

DONATI. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in esame.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Pur con i limiti che lo stesso Governo ha

più volte riconosciuti nel corso della discussione, ritengo che il presente disegno di legge rappresenti qualcosa di molto importante per la scuola elementare sia ai fini della regolarizzazione della posizione degli insegnanti, sia per l'affermazione del principio del riconoscimento delle attività parascolastiche, sia, infine, per il numero dei nuovi posti che mette a disposizione degli insegnanti elementari.

Il Governo ringrazia dunque per la fiducia accordatagli e per il contributo che tut-

ti i Gruppi, indistintamente, hanno apportato alla discussione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari